SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75/L

06G0139

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 marzo 2006, n. **126.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004.

Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 12.500 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL LIBANO

ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL LIBANO.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, denominati in seguito "le Parti Contraenti":

- Riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- Esprimendo il desiderio di accrescere la cooperazione tra i Ministeri della Difesa di entrambi i Paesi e delle loro Forze Armate;
- Convinti che la cooperazione bilaterale aiuterà la comprensione reciproca sulle questioni militari e consoliderà le rispettive capacità difensive;

Hanno concordato le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1

Le Parti agiranno di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa, saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa della Repubblica del Libano.

Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Beirut allo scopo di elaborare e concordare, ove se ne ravvisi l'opportunità e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali Accordi/Intese specifiche che integreranno e completeranno il presente Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica del Libano.

Nei programmi di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti avrà luogo nei seguenti campi:

a. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;

b. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie approvate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite;

c. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai due Ministeri della Difesa;

d. interscambio e transito di materiali d'armamento;

e. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;

f. formazione/addestramento;

g. questioni relative alla polizia militare;

h. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;

i. medicina militare;

j. storia militare;

k. sport militare.

I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:

a. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti ;

b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;

c. organizzazione e svolgimento di attività addestrative ed esercitazioni;

d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;

e. contatti fra istituzioni militari similari;

f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi;

g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari;

h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;

i. scambi di attività culturali e sportive.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti , in conformità con le rispettive normative nazionali vigenti in materia, promuoveranno l'interscambio dei materiali d'armamento, di cui all'Art. 3, compresi con le relative componenti, nelle seguenti categorie:

a. aeromobili;
b. unità navali da combattimento subacquee e di superficie;
c. veicoli ruotati e cingolati, armi leggere ed armamento di grosso calibro e relativo munizionamento;
d. materiali delle trasmissioni.

Detto interscambio sarà svolto nell'ambito di applicazione del Presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi governi.

L'eventuale riesportazione a Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benestare del Paese cedente.

Il presente Accordo non vincola alcuna delle due Parti ad aderire alla proposta di scambio di armamenti eventualmente avanzata dalla Controparte.

Qualora le Parti Contraenti intendano promuovere l'interscambio in altri settori di loro prioritario interesse, nel quadro del presente Accordo, dovranno farvi esplicito riferimento in protocolli aggiuntivi dove detti materiali siano individuati secondo le categorie degli elenchi nazionali.

L'eventuale trasferimento di materiali a titolo gratuito potrà avvenire subordinatamente alla sottoscrizione di appositi Accordi Tecnici per la definizione nei dettagli.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità.

La Parte Inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione.

La Parte Ricevente sosterrà le spese relative al trasporto locale, a partire dalla località d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché quelle relative alle attività che organizzerà.

I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti Contraenti . In particolare:

a. la Parte Ricevente provvederà alle cure mediche d'emergenza;
b. la Parte Inviante provvederà all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone nella stessa missione. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti Contraenti.

Per quanto attiene l'ammissione di personale militare ai corsi, al fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalità esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, saranno stipulati appositi Accordi tra le Parti Contraenti , che tengano conto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO 7

Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte Inviante. Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

ARTICOLO 8

Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare prioritariamente la loro giurisdizione sui membri della Forza Armata d'origine, per quanto riguarda:

a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza, che sono stati commessi nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che gli è attribuita in priorità, notificandolo alle autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

Le Autorità dei due Paesi si prestano mutua assistenza, particolarmente per:

a. l'effettuazione di inchieste e la ricerca di prove;
b. l'arresto, la detenzione provvisoria e la consegna delle persone ricadenti nelle disposizioni di cui sopra all'autorità che deve esercitare la sua giurisdizione.

Le Autorità dei due Paesi si informano dei seguiti dati alle azioni previste nel presente articolo. Le Autorità del Paese ospitante esamineranno con benevolenza le richieste delle autorità del Paese d'origine al fine di prestare loro assistenza per l'esecuzione delle pene detentive pronunciate sul territorio del Paese ospitante dalle suddette autorità conformemente alle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 9

Informazioni e documenti scambiati nell'ambito della cooperazione stabilita sulla base del presente Accordo saranno protetti in conformità alle norme dello Stato della Parte che li ha adottati.

Ciascuna delle Parti tratterà tutte le informazioni, documenti e materiali classificati in conformità alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adotterà tutte le misure necessarie, affinchè tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte Contraente che li trasmette.

Sono considerati informazioni, documenti e materiali classificati quelli che contengono un'informazione riservata corrispondente al grado stabilito di segretezza ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni.

Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti Contraenti hanno adottato i seguenti gradi di segretezza:

Per la Repubblica Italiana	corrispondenza (in lingua francese)	Per la Repubblica del Libano
SEGRETISSIMO	TRES SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	DIFFUSION RESTREINTE	مكتوم خاص ...
RISERVATO	CONFIDENTIEL DEFENSE	مكتوم

Le Parti Contraenti garantiscono che documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio, saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente entro i limiti concordati da entrambe le Parti Contraenti .

Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte cedente.

Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sarà necessario raggiungere Accordi specifici tra gli Organi competenti dei due Stati.

ARTICOLO 10

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti Contraenti si consulteranno per risolvere le controversie a mezzo di trattative bilaterali.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti Contraenti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo, che avrà la durata di cinque anni, sarà tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti non informi l'altra dell'intenzione di denunciarlo. In tal caso la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

In caso di denuncia, le Parti Contraenti faranno di tutto per completare le attività non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Beirut, il 21/6/04, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, francese e araba, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede la versione in lingua ifrancese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL LIBANO
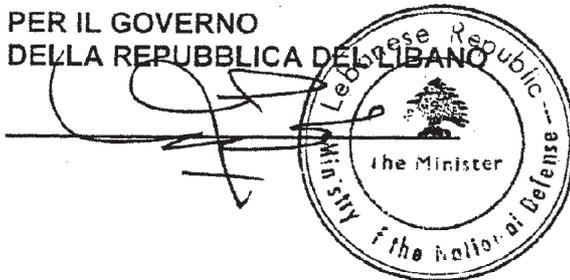
Lebanese Republic — Ministry of the National Defense — The Minister

ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE

ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Libanaise, ci-après dénommés "les Parties Contractantes":

- Réaffirmant leur engagement vis-à-vis de la Charte des Nations Unies;

- Manifestant le désir de développer la coopération entre les Ministères de la Défense et les Forces Armées des deux Pays;

- Convaincus de ce que la coopération bilatérale puisse aider à la compréhension mutuelle dans les questions militaires et renforcer les capacités de défense respectives;

Sont convenus des dispositions qui suivent:

ARTICLE 1er

Les Parties agiront, de concert et en conformité avec leurs législations nationales respectives et leurs engagements internationaux, pour encourager, favoriser et développer la coopération dans le domaine de la défense sur une base de réciprocité.

ARTICLE 2

L'organisation et l'exécution des activités concrètes de coopération dans le domaine de la défense relèvent du Ministère de la Défense de la République Italienne et du Ministère de la Défense de la République Libanaise.

Des consultations entre les représentants des Parties se tiendront alternativement à Rome et à Beyrouth dans le but d'élaborer et d'établir, si le besoin en est reconnu au niveau bilatéral, des arrangements particuliers visant à intégrer et compléter le présent Accord, ainsi que des plans de coopération bilatérale possibles entre les Forces Armées de la République Italienne et les Forces Armées de la République Libanaise.

Les activités, ainsi que les formes, les périodes et les lieux de leur exécution seront mentionnées dans les susdits plans de coopération bilatérale.

ARTICLE 3

La coopération entre les Parties aura lieu dans les domaines suivants:

a. respect des traités internationaux en matière de défense, de sécurité et de contrôle des armements;

b. questions liées au maintien de la paix et aux opérations humanitaires approuvées par l'Organisation des Nations Unies ;

c. industries de défense et politique d'acquisition relevant des deux Ministères de la Défense;

d. échanges et transit de biens d'armement;

e. organisation des armées, articulation et équipement des unités militaires, administration et gestion du personnel;

f. formation/entraînement;

g. questions relatives à la police militaire;

h. questions relatives à l'environnement et au contrôle de la pollution engendrée par les installations militaires;

i. médecine militaire;

j. histoire militaire;

k. sport militaire.

Les domaines de coopération militaire ci-dessus ne seront pas les seuls à faire l'objet d'une coopération. Les deux Parties s'engagent à rechercher de nouveaux domaines de coopération d'intérêt commun.

ARTICLE 4

La coopération entre les Parties se fera dans les formes suivantes:

a. rencontres entre les Ministres de la Défense, les Commandants en Chef, leurs substituts et d'autres personnels autorisés par les Parties;

b. échanges d'expériences entre des experts des deux Parties;

c. organisation et exécution d'activités d'entraînement et d'exercices;

d. participation d'observateurs aux exercices militaires;

e. contacts entre institutions militaires analogues;

f. discussions, consultations, rencontres et participations à des séminaires, des conférences, des stages;

g. visites de bâtiments, d'avions et d'autres installations militaires;
h. échanges d'informations et de matériels d'enseignement;

i. échanges d'activités culturelles et sportives.

ARTICLE 5

Les Parties Contractantes, en conformité avec leurs réglementations nationales en la matière, vont promouvoir l'échange de biens d'armement, comme prévu à l'Article 3, y compris de leurs composantes, dans les catégories ci-dessous :

a. aéronefs;

b. unités navales de combat, tant sous-marines que de surface;

c. véhicules à roues et à chenilles, armes légères et armements de gros calibre avec munitions ;

d. matériel de transmission.

Les échanges se feront en application du présent Accord soit par contact direct entre les Etats soit par l'entremise d'entreprises privées dûment autorisées par les Gouvernements respectifs.

La réexportation éventuelle vers des pays tiers sera soumise au consentement préalable du Pays cédant.

Le présent Accord n'oblige aucune des deux Parties à accéder à l'échange d'armements éventuellement proposé par l'autre Partie.

Si les Parties entendent promouvoir les échanges dans d'autres secteurs d'intérêt prioritaire, dans le cadre du présent Accord, elles devront en faire expressément état dans des protocoles additionnels où les matériels concernés seront identifiés suivant les catégories des listes nationales.

Les transferts de matériels à titre gratuit seront subordonnés à la conclusion d'Accords Techniques particuliers définissant les détails de ces opérations éventuelles.

ARTICLE 6

Les Parties supporteront les coûts de mise en œuvre du présent Accord et des activités de coopération éventuelles sur une base de réciprocité.

La Partie d'Origine supportera, pour ses propres personnels, les frais de déplacement, les frais relatifs aux rémunérations, ainsi que les frais d'assurance contre les accidents et toute autre forme d'indemnité prévue par sa réglementation nationale.

La Partie d'Accueil supportera les coûts relatifs au transport local, à partir du point d'entrée dans le pays, et les frais d'hébergement lorsque celui-ci est assuré dans des installations militaires, ainsi que les coûts relatifs aux activités qu'elle aura la responsabilité d'organiser.

Le droit à l'assistance médicale et les frais s'y rapportant sont régis par les lois en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante. Et notamment:

a. la Partie d'Accueil assurera les soins médicaux d'urgence;

b. la Partie d'Origine subviendra à l'assurance santé en cas de maladie ou d'accident, ainsi qu'aux frais de rapatriement de ses personnels infirmes.

Ce principe général de réciprocité ne s'applique pas aux groupes de plus de 10 personnes en meme mission. Les modalités de financement de ces groupes sont établies au cas par cas après accord entre les Parties.

En ce qui concerne l'admission de personnel militaire aux stages, les aspects financiers, médicaux et les modalités d'exécution de cette forme spécifique de coopération seront réglementés par des Arrangements particuliers à conclure entre les Parties Contractantes, tenant compte de la législation en vigueur dans chacun des deux Pays.

ARTICLE 7

La réparation des dommages éventuellement causés par les personnels militaires dans l'exécution de ou en relation avec leur mission/exercice incombe à la Partie d'origine. Au cas où ces dommages concerneraient des personnels, des équipements et des installations militaires, les litiges éventuels entre les Parties ainsi que la réparation des dommages seront réglés d'un commun accord.

ARTICLE 8

Les Autorités du Pays d'Accueil ont le droit d'exercer leur juridiction sur le personnel en visite pour toute infraction accomplie sur son territoire et sanctionnée par sa législation nationale.

Néanmoins, les Autorités du Pays d'Origine ont le droit d'exercer en voie prioritaire leur juridiction sur les membres de l'armée d'origine, en cas de:

a. infractions menaçant la sécurité ou les biens du Pays d'Origine;

b. infractions résultant de tout acte ou omission accompli intentionnellement ou par négligence dans l'exercice de la mission et en relation avec celle-ci.

Dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa, les Autorités du Pays d'Origine peuvent renoncer à *leur droit de juridiction en voie prioritaire, après notification de* leur intention aux autorités du pays d'accueil et acceptation de celles-ci.

Les Autorités des deux Pays se prêtent les unes les autres assistance, notamment pour:

a. la conduite d'enquêtes et le recueil de preuves;

b. l'arrestation, la détention provisoire et la remise des personnes relevant des cas de figure ci-dessus à l'autorité ayant le droit d'exercer sa juridiction.

Les autorités des deux pays se tiennent au courant du suivi des actions prévues par le présent article. Les Autorités du Pays d'Accueil auront soin de considérer avec bienveillance les demandes soumises par les Autorités du Pays d'Origine et leur prêteront assistance dans l'exécution des peines de détention infligées sur le territoire du Pays d'Accueil par les susdites autorités en conformité avec les dispositions du présent article.

ARTICLE 9

Les informations et les documents échangés dans le cadre de la coopération établie sur la base de cet Accord seront protégés en conformité avec les règles en vigueur dans l'État de la Partie qui les a adoptés.

Chaque Partie traitera les informations, les documents et les matériels classifiés conformément aux mesures de sécurité qui ne seront pas moins strictes que celles correspondant à la classification de sécurité établie par la Partie qui les a originés; Elle adoptera également toutes les mesures nécessaires à ce que dite classification de sécurité soit maintenue jusqu'à ce que la Partie Contractante D'origine le demande.

On considère comme étant classifiés les informations, les documents et les matériels contenant des informations secrètes correspondant à la classification de sécurité retenue, ainsi que toute communication, émise dans n'importe quelles circonstances et sous n'importe quelle forme, contenant de telles informations.

Aux fins de l'échange d'informations, de documents et de matériels classifiés, les Parties Contractantes ont retenu les classifications de sécurité suivantes:

Pour la République Italienne	correspondant en français	Pour la République Libanaise
SEGRETISSIMO	TRES SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	DIFFUSION RESTREINTE	مكتوم خاص ...
RISERVATO	CONFIDENTIEL DEFENSE	مكتوم

Les Parties garantissent que les documents, les matériels et les technologies qui feront l'objet des échanges, ne seront utilisés que pour les objectifs spécifiquement fixés par la Partie cédant, dans les limites convenues entre les deux Parties.

Le transfert à des pays tiers d'informations, de documents, de données techniques, de matériels et d'équipements de défense, classifiés et non classifiés, acquis dans le cadre de la coopération au titre du présent Accord, sera soumis à l'approbation écrite de la Partie cédant.

Au cas où des informations classifiées feraient l'objet, dans le cadre du présent Accord, d'échanges en dehors des responsabilités des Ministères de la Défense, des arrangements particuliers seront à négocier entre les organismes responsables des deux États.

ARTICLE 10

En cas de désaccord sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord, les litiges seront réglés par consultation entre les Parties Contractantes.

ARTICLE 11

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de l'ultime des notifications par lesquelles les Parties se seront communiquées officiellement l'achèvement des procédures internes de ratification prévues à cet effet.

Le présent Accord pourra être modifié à tout moment avec l'accord des Parties Contractantes et les modifications éventuelles entreront en vigueur selon les mêmes modalités prévues pour l'entrée en vigueur de l'Accord même.

Le présent Accord, qui aura une durée de cinq ans, sera tacitement reconduit pour une période de la même durée, à moins que l'une des Parties n'informe l'autre de son intention de le dénoncer. Dans ce cas, il cessera ses effets six mois après la date de notification à l'autre Partie Contractante.

En cas de dénonciation, les Parties Contractantes mettront tout en œuvre pour mener à terme les activités en suspens et engageront des consultations visant à régler les questions controversées.

En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Beirut, le 21/6/04 en deux originaux, chacun en langue italienne, française et arabe, tous les textes faisant également foi. En cas de désaccord sur l'interprétation, fait foi le texte en langue française.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE	POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3645):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) l'8 novembre 2005.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 novembre 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 2005 e 17 gennaio 2006.

Relazione scritta annunciata il 24 gennaio 2006 (atto n. 3645-A relatore sen. PELLICINI).

Esaminato in aula il 31 gennaio 2006 e approvato il 10 febbraio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 6353):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 14 febbraio 2006.

Esaminato in aula e approvato, il 15 febbraio 2006.

06G0141

LEGGE 24 marzo 2006, n. **127.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MARZO 2006, N. 68

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: «15 marzo 2006» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 marzo 2006» *e le parole:* «tra le imprese, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *sono sostituite dalle seguenti:* «tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attività»; *al terzo periodo, le parole:* «dall'impresa» *sono soppresse e al quarto periodo, le parole:* «31 marzo 2006» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 aprile 2006»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «di fuoriuscita del Programma» *sono sostituite dalle seguenti:* «di fuoriuscita dal Programma» *e, al terzo periodo, la cifra:* «1.000» *è sostituita dalla seguente:* «1.300»;

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle competenze acquisite dai lavoratori stessi»;

al comma 7, capoverso 1-ter, *le parole:* «trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «quaranta giorni» *e le parole:* «venti giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «trenta giorni»;

al comma 8, dopo le parole: «Programma di sostegno al reddito» *sono inserite le seguenti:* «di cui al medesimo comma 1»;

al comma 10, primo e secondo periodo, le parole: «1 milione di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.300.000 euro»*, le parole:* «2 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «2.600.000 euro» *e le parole:* «12 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «15,6 milioni di euro»;

al comma 11, le parole: «All'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, come rifinanziato dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «nel limite di 50 milioni di euro» *sono inserite le seguenti:* «per l'anno 2006».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: «come rifinanziata dalla tabella D della» *sono sostituite dalle seguenti:* «come rifinanziata dalla tabella D allegata alla», *le parole:* «come determinata dalla tabella C della legge finanziaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «come determinata dalla tabella C allegata alla legge» *e le parole:* «di cui all'articolo 27, comma 13-*quinquies*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» *sono sostituite dalle seguenti:* «. Le risorse assegnate al Ministero della difesa sono ripartite sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. In sede di riparto, il Ministro della difesa attribuisce carattere prioritario alla prosecuzione dei servizi relativi alle prestazioni di manutenzione, manovalanza, pulizia e mensa e dei relativi livelli occupazionali, nonché alle spese per l'attività addestrativa».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ed è consentito l'istituto del comando per professionalità non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorità» *sono aggiunte le seguenti:* «nel limite massimo di sei unità»;

al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni».

All'articolo 6, al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005» *sono inserite le seguenti:* «ed in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006» *e, al medesimo capoverso, il secondo periodo è soppresso.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6362):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) il 6 marzo 2006.

Assegnato alle commissioni, in sede referente, riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), in sede referente, l'8 marzo 2006, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, IV, VII, VIII e X.

Esaminato dalle commissioni riunite l'8 marzo 2006.

Esaminato in aula e approvato l'8 marzo 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3798):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 9 marzo 2006, con pareri delle commissioni 1ª per presupposti di costituzionalità; 1ª, 4ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 14 marzo 2006.

Esaminato dalla 5ª commissione il 14 marzo 2006.

Esaminato in aula e approvato il 14 marzo 2006.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2006.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 86.

06G0155

DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 2006, n. **128.**

Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 52, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 327;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 28 marzo 1962, n. 169;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 7, così come modificata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1986;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella riunione del 26 gennaio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;

Su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, di seguito denominati GPL, nonché l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL: l'impianto costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da uno o più serbatoi fissi, da recipienti mobili, da apparecchiature per l'imbottigliamento, da uno o più punti di travaso e di riempimento, così come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994;

b) ente competente: la regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative concernenti le attività di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Art. 3.

Autorizzazioni e monitoraggio

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dall'ente competente, sulla base della normativa vigente in materia di impianti di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli minerali.

2. Le domande di autorizzazione di cui al comma 1, contengono, in particolare:

a) il nome e il domicilio del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante, nonché le indicazioni di cui all'articolo 2250, commi primo e secondo, del codice civile;

b) l'ubicazione delle opere ed il nominativo del soggetto proprietario del suolo sul quale si intendono realizzare le opere stesse;

c) la capacità di ciascun serbatoio nonché la capacità totale di stoccaggio, con l'indicazione dell'eventuale prodotto imbottigliato con la specificazione del prodotto da stoccare;

d) l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

3. L'ente competente comunica al Ministero delle attività produttive, secondo la tempistica indicata nell'accordo di programma di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate, ai fini dello svolgimento da parte del Ministero stesso della funzione di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *c)*, numero 3), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

4. Per lo svolgimento delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio del settore, i Ministeri delle attività produttive, dell'interno, e dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane stipulano, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo di programma con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nel quale sono indicate le modalità di rilevazione statistica dei dati relativi alle attività disciplinate dal presente provvedimento e la trasmissione degli stessi da parte del Ministero delle attività produttive agli enti competenti.

5. Ai fini di cui al comma 4, ogni azienda distributrice di GPL comunica annualmente, al Ministero delle attività produttive, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le sue successive variazioni, secondo le indicazioni contenute nell'accordo di programma di cui al comma 4.

Art. 4.

Dimensioni minime dei nuovi impianti

1. Al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza e di garantire e migliorare il servizio all'utenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni all'installazione e esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 1, comma 56, lettera *a)*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate per impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL di capacità non inferiore a 100 mc in serbatoi fissi.

Art. 5.

Obblighi di sicurezza

1. Fermo restando per gli impianti di cui all'articolo 1, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, il titolare dell'impianto, qualora non sia già sottoposto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, redige, secondo i criteri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

2. Gli impianti non sottoposti agli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, di cui al comma 1, sono soggetti a verifiche ispettive svolte dall'ente competente, secondo i criteri di cui all'articolo 25 dello stesso decreto.

3. Il titolare della concessione per l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, pena la decadenza del titolo, agli adempimenti previsti dal comma 1, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Esenzioni

1. Fermo restando gli adempimenti di prevenzione incendi, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 3, i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, i depositi di GPL per usi privati, indu-

striali ed agricoli e comunque destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva non superiore a 26 mc.

2. Le disposizioni degli articoli 4, comma 1, e 5, non si applicano ai depositi di GPL per usi privati, agricoli ed industriali ed ai depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate e comunque destinati ad uso non commerciale.

3. Gli esercenti depositi di GPL per uso privato, agricolo ed industriale, e comunque destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva non superiore a 26 mc sono esentati dagli obblighi indicati nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. Al fine di razionalizzare il sistema dei depositi di GPL in bombole, al comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1962, n. 169, le parole: «chilogrammi 500 di prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «chilogrammi 1000 di prodotto».

Art. 7.

Divieti

1. Sono vietati l'imbottigliamento di GPL e il carico delle autobotti al di fuori degli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge del 23 agosto 2004, n. 239.

2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di depositi di GPL in bombole, non sono autorizzati alla distribuzione e alla vendita di GPL in serbatoi installati presso i consumatori finali.

Art. 8.

Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole. Requisiti soggettivi

1. L'attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso bombole è esercitata dal soggetto proprietario delle bombole stesse e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*;

b) essere titolare dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL;

c) avere la disponibilità di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*.

2. La disponibilità di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, implica, pena la decadenza del titolo che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere controllato o controllare, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società titolare della autorizzazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1;

b) far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolare della autorizzazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1;

c) aver stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, anche se inserito in impianti di lavorazione;

d) aver stipulato un contratto, di durata non inferiore ai cinque anni di comodato d'uso in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, anche se inserito in impianti di lavorazione.

Art. 9.

Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole. Requisiti oggettivi

1. Oltre ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, chiunque intenda esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL con bombole di proprietà deve avere i seguenti requisiti oggettivi:

a) avere la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutte le bombole di proprietà;

b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16.

2. Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera *a)*, si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici:

a) di proprietà del titolare della autorizzazione o appartenenti a società collegate o dal medesimo controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o comunque dallo stesso partecipate, in proporzione all'entità della quota di partecipazione;

b) di proprietà del consorzio di imprese di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *b)*, in proporzione alla quota consortile;

c) per i quali siano stati stipulati contratti di affitto d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere *c)* e *d)*.

3. La capacità dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma 2, non può essere utilizzata per soddisfare quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera *a)*.

Art. 10.

Norme in materia di cauzioni delle bombole

1. L'utente finale del servizio di distribuzione e vendita di GPL corrisponde alla azienda distributrice, direttamente o tramite il rivenditore, un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della restituzione della bombola, di importo, per ciascuna bombola, non inferiore a sei euro. Con decreto del Ministero delle attività produttive l'importo può essere modificato ed aggiornato. Il rivenditore ha l'obbligo di richiedere la cauzione e ne è responsabile verso l'azienda distributrice, cui fornisce un rendiconto mensile. Il venditore consegna all'utente, per ogni cauzione ricevuta, una quietanza che l'utente deve conservare.

2. L'importo delle cauzioni è investito, entro il mese successivo a quello della riscossione della cauzione, in titoli di Stato ovvero garantiti dallo Stato. Gli interessi relativi, dedotti gli oneri per gli adempimenti di cui al presente articolo ed all'articolo 16, sono versati, entro il 30 gennaio di ogni anno, alle tesorerie provinciali dello Stato ed affluiscono al Fondo cauzioni GPL in bombole.

3. Chiunque detiene bombole per GPL deve restituire alle aziende distributrici, anche tramite il rivenditore, le bombole vuote.

4. L'azienda distributrice restituisce, all'atto della definitiva restituzione della bombola e della relativa quietanza, la cauzione versata dall'utente. In caso l'utente causi la dispersione o la distruzione della bombola, l'azienda distributrice incamera l'importo della cauzione.

5. Le aziende distributrici possono essere autorizzate ad investire gli importi delle cauzioni già investite in titoli di Stato ovvero garantiti dallo Stato per:

a) la realizzazione e l'ampliamento di impianti fissi;

b) l'effettuazione di lavori di migliorie ed adeguamenti di sicurezza per gli impianti;

c) acquisto di bombole nuove che consenta il reintegro delle bombole disperse;

d) adempimenti di sicurezza per i serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 mc.

6. Ai soli fini di cui al comma 5, e ferme restando le competenze autorizzative attribuite alle regioni, le aziende distributrici presentano al Ministero delle attività produttive apposita istanza di autorizzazione allo svincolo delle cauzioni.

7. Il Ministero delle attività produttive autorizza lo svincolo, previa presentazione da parte dell'azienda di copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria stipulata a garanzia della restituzione all'utente finale delle cauzioni oggetto dello svincolo.

Art. 11.

Formazione degli addetti

1. Al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attività di installazione ed utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice di GPL in bombole provvede, mediante apposito corso di addestramento tecnico, a far istruire i propri rivenditori sull'uso corretto dei recipienti e dei loro annessi, secondo le vigenti norme di sicurezza.

2. Il corso può essere svolto da privati, enti o società qualificate ed all'uopo autorizzati, ai sensi del comma 3, dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. I requisiti degli organismi di cui al comma 2, il programma e le modalità di effettuazione dei corsi sono stabiliti dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di corsi di addestramento per gli addetti al rifornimento dei serbatoi, di cui agli articoli 13 e 14.

Art. 12.

Norme in materia di proprietà collaudo e riempimento delle bombole

1. È considerato proprietario della bombola colui che detiene legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del decreto del Ministero dell'interno in data 12 settembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925, o ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1986, oppure la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

2. In caso di trasferimento di proprietà delle bombole il nuovo proprietario provvede ad apporre l'indicazione della propria ditta sul recipiente e ad assicurarne le revisioni, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente.

3. Sulle bombole è apposto, in modo indelebile, il nome della ditta originariamente proprietaria.

4. Le bombole non possono essere riempite con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quella del gas la cui denominazione risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi in base alle norme vigenti.

5. Il titolare di impianto di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatti può eseguire il riempimento in recipienti propri o di terzi che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9. In questo caso il legittimo proprietario dei recipienti dovrà preventivamente autorizzarne il riempimento presso gli impianti prescelti, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione all'ente competente nel cui territorio è ubicato l'impianto.

Art. 13.

Norme per l'esercizio dall'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi. Requisiti soggettivi

1. L'attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi è esercitata da soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*;

b) essere titolare dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL;

c) avere la disponibilità di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*.

2. La disponibilità di cui al comma 1, lettera *c)*, implica, pena la decadenza del titolo, che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) sia controllato o controlli, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società titolari della autorizzazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1;

b) faccia parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, istituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, titolare dell'autorizzazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1;

c) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, anche se inserito in impianti di lavorazione;

d) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di comodato d'uso in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, anche se inserito in impianti di lavorazione.

Art. 14.

Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi. Requisiti oggettivi

1. Oltre ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 13, chiunque intenda esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi deve avere i seguenti requisiti oggettivi:

a) avere la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 3 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i serbatoi di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2004, di proprietà del titolare della autorizzazione ovvero di terzi, ma nella disponibilità, a qualsiasi titolo, del titolare della autorizzazione;

b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16.

2. Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera *a)*, si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici:

a) di proprietà del titolare della autorizzazione o appartenenti a società collegate o dal medesimo controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o comunque dallo stesso partecipate, in proporzione all'entità della quota di partecipazione;

b) di proprietà del consorzio di imprese di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, in proporzione alla quota consortile;

c) per i quali siano stati stipulati contratti di affitto d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 13, comma 2, lettere *c)* e *d)*.

3. La capacità dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma 2 non può essere utilizzata per soddisfare quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*.

4. I serbatoi di cui al citato decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004 annessi al servizio di reti canalizzate di GPL non rientrano nel calcolo del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera *a)*.

Art. 15.

Norme transitorie

1. I titolari delle concessioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, e successive modificazioni, possono proseguire l'attività per un periodo massimo di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tale termine, pena la decadenza del titolo, devono conseguire i requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 dandone comunicazione all'ente competente.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari delle concessioni di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, devono comunque assicurare la disponibilità di stoccaggio di cui agli articoli 9, comma 1, lettera *a)*, e 14, comma 1, lettera *a)*, anche attraverso contratti, di durata non inferiore ad un anno, di movimentazione di prodotto presso impianti di terzi.

Art. 16.

Norme in materia di assicurazione della responsabilità civile

1. I recipienti, consistenti in bombole e serbatoi di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, riempiti con GPL, a qualunque uso destinati, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione od installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi, compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione, causati a persone, cose ed animali;

b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.

2. L'assicurazione è stipulata per un congruo massimale e comunque non inferiore a cinque milioni di euro per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di cinquecentosedicimila euro per ogni persona e di due milioni e cinquecentomila euro per le cose ed animali.

3. L'aggiornamento delle somme da assicurare è determinato con decreto del Ministero delle attività produttive.

4. L'impresa distributrice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica al Ministero delle attività produttive, gli estremi della polizza di assicurazione stipulata e, entro un mese dal loro verificarsi, eventuali modifiche all'assicurazione stessa.

5. Nei punti di distribuzione e di vendita sono chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.

6. I rivenditori di GPL in bombole detengono nei loro negozi solo recipienti contenenti GPL posti in commercio da imprese che hanno ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nel presente decreto.

7. Sui serbatoi installati presso l'utenza è chiaramente indicata la ragione sociale dell'impresa distributrice.

Art. 17.

Semplificazione delle norme per l'installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc

1. L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Art. 18.

Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 13, 14 e 15 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5 e 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.

5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ed è disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi.

6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Chiunque, senza autorizzazione del proprietario del serbatoio, travasa GPL in serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in locazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.

8. La sanzione di cui al comma 7, ridotta di un terzo si applica anche al comodatario o al locatario che abbia autorizzato il riempimento. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. L'azienda distributrice di GPL che non stipula la polizza di assicurazione di cui all'articolo 16 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro.

10. L'azienda distributrice che non ottempera a quanto previsto all'articolo 10, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro.

11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Nel caso previsto dal comma 7 si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. In ogni caso viene disposto il sequestro delle attrezzature e degli impianti e degli automezzi utilizzati dall'autore dell'illecito.

13. L'autorità competente ad applicare le sanzioni previste nel presente articolo è l'ente competente.

14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione della sanzione viene comunicata all'autorità competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge 23 marzo 1958, n. 327, la legge 2 febbraio 1973, n. 7, e la legge 1° ottobre 1985, n. 539, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

Art. 20.

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione;

b) ai depositi di rivenditori dettaglianti di gas di petrolio liquefatti confezionato in bombole.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non si applicano agli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 e che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse e attraverso recipienti di proprietà di tali aziende.

3. Gli operatori di cui al comma 2, sono autorizzati alla vendita dall'ente competente, previa loro domanda corredata da documentazione sottoscritta dalla azienda distributrice che dimostri l'appartenenza all'organizzazione commerciale della azienda stessa. Entro il 28 febbraio di ogni anno, tali soggetti inviano all'ente competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesti il permanere del rapporto contrattuale.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 2004, n. 215, come modificato dall'art. 1, comma 8 della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2005, n. 194), così recita:

«52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione dai rischi industriali;

b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.».

— La legge 21 marzo 1958, n. 327, recante «Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti», abrogata dal presente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1958, n. 92.

— La legge 13 maggio 1961, n. 469, recante «Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 1961, n. 145.

— La legge 28 marzo 1962, n. 169, recante «Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 1962, n. 112.

— La legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1966, n. 204.

— La legge 2 febbraio 1973, n. 7, recante «Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole», abrogata dal presente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1973, n. 42.

— La legge 1º ottobre 1985, n. 539, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente «Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole»», abrogata dal presente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 1985, n. 246.

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1985, recante «Modalità per la contabilità e norme regolamentari per la tenuta dei bollettari di quietanza e della contabilità specifica delle cauzioni di gas di petrolio liquefatti», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1986, n. 10.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1982, n. 229.

— Il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante «Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevati connessi con determinate sostanze pericolose», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 189/L alla *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2005, n. 229.

— Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 177/L alla *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 1999, n. 228.

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 1998, n. 57.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'interno del 13 ottobre 2004, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m(Elevato al Cubo) e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265), cosi recita:

«Art. 2. — 1. *(Omissis)*.

2.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 31 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini del presente decreto, si definisce:

apparecchiatura di imbottigliamento: bilancia singola o multipla o altro sistema equivalente utilizzato per il riempimento dei recipienti mobili;

barriera d'acqua: sistema di protezione attiva antincendio realizzato mediante tubi provvisti di ugelli spruzzatori rivolti verso l'alto o verso il basso allo scopo di diluire le perdite di G.P.L. podando la miscela aria/gas al di fuori del campo di infiammabilità e delimitare gli effetti dell'irraggiamento in caso di incendio;

bonifica di serbatoio o recipiente: rimozione degli idrocarburi contenuti nel serbatoio o recipiente, in modo che l'atmosfera residua sia al di sotto del 20% del limite inferiore di esplosività:

capacità complessiva di un deposito espressa in massa: quantità massima di G.P.L., espressa in kg, che può essere detenuta nel deposito sulla base di apposita autorizzazione (in serbatoi fissi e/o in recipienti mobili);

capacità di riempimento di un recipiente mobile: quantità massima di G.P.L, espressa in kg, che è consentito immettere nel recipiente;

capacita di riempimento di un serbatoio fisso espressa in massa: quantità massima di G.P.L., espressa in kg, che è consentito immettere nel serbatoio (vedasi Tabella n. 1);

capacità di un serbatoio o di un recipiente: volume geometrico interno del serbatoio o del recipiente;

custodia: servizio svolto all'interno dell'impianto da persona formalmente incaricata, prevalentemente presente nell'impianto stesso;

deposito: complesso costituito da uno o più serbatoi fissi e/o recipienti mobili, che può comprendere altri elementi, indicati nell'articolo 4.1.1;

deposito separato di recipienti mobili: deposito ad uso commerciale, distinto rispetto allo stabilimento di imbottigliamento, in cui vengano immagazzinati provvisoriamente recipienti mobili pieni destinati alla vendita nonché recipienti mobili vuoti;

dispositivo di travaso: apparecchio fisso per il caricamento e lo scaricamento di ferrocisterne, autocisterne o navi cisterne;

G.P.L. (Gas di Petrolio Liquefatto): gas liquefattibile a temperatura ambiente, avente tensione di vapore massima di 18 bar a 50 C (gradi centigradi) e densità non inferiore a 440 kg/m3 a 50 C (gradi centigradi), costituito prevalentemente da idrocarburi paraffinici e olefinici a tre o quattro atomi di carbonio;

muro di schermo: muro in cemento armato dello spessore non inferiore a 15 cm avente dimensioni tali (lunghezza ed altezza) da intercettare tutte le rette che, partendo dal perimetro di un elemento pericoloso, raggiungano un altro elemento pericoloso del quale è richiesta la protezione;

pinza di imbottigliamento: dispositivo, montato alla estremità di una manichetta flessibile e che si aggancia al rubinetto di un recipiente mobile, che è destinato al riempimento del recipiente mobile stesso;

punto di riempimento: attacco, posto su serbatoio fisso o collegato a questo mediante apposita tubazione, a cui viene connessa estremità della manichetta flessibile in dotazione alle autocisterne provvista di pompa di scarico;

punti di travaso: punto di attacco all'impianto fisso dei bracci metallici o manichette flessibili che servono al carico di serbatoi mobili con prelievo da serbatoi fissi, allo scarico di serbatoi mobili in serbatoi fissi, o ad ambedue le operazioni;

recipiente mobile: recipiente metallico a pressione di capacità geometrica non superiore a 1000 l, destinato al contenimento, trasporto e utilizzazione di G.P.L. liquido;

serbatoio container: recipiente metallico a pressione, di capacità superiore a 1000 l, montato entro apposita gabbia di protezione, destinato al contenimento, trasporto ed utilizzazione di G.P.L. liquido. Ai fini del presente decreto esso è assimilato a serbatoio mobile per la fase del trasporto ed a serbatoio fisso per la fase dell'utilizzazione;

serbatoio fisso: recipiente metallico a pressione destinato al contenimento ed utilizzazione di G.P.L. liquido, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato ad impianti;

serbatoio mobile: recipiente metallico a pressione di capacità superiore a 1000 I destinato al contenimento e al trasporto di G.P.L. liquido, montato stabilmente su autocarro, carro ferroviario o nave;

sorveglianza: servizio di controllo svolto da personale dipendente, istituti od enti autorizzati attraverso ispezioni periodiche all'impianto ed integrato da presidi automatici di alledamento;

valvola comandata a distanza: valvola il cui azionamento può avvenire anche da un punto predeterminato distante dalla posizione della valvola;

zona di rispetto: zona determinata all'interno del deposito dalle distanze indicate nel successivo punto 4.4.1 (vd. tav. esplicativa 2B). In verticale, la zona di rispetto si estende per un metro al di sopra dei punti pericolosi, raccordandosi con i limiti della zona in proiezione (vd. tav. 2A). Entro la zona di rispetto non devono trovarsi fonti di accensione, edifici di servizio del deposito (quali uffici, laboratori, officine, magazzini, servizi igienici), edifici civili in genere, aperture di installazioni interrate, prese d'aria, strade aperte al traffico, proiezioni di linee elettriche aeree.

2.2 Al fine della classificazione del deposito, in caso di depositi misti in serbatoi fissi ed in recipienti mobili, la capacità complessiva deve essere calcolata in uno dei due modi seguenti:

a) in m^3, trasformando la capacità dei recipienti mobili da massa a volume con il coefficiente di conversione 2,38 m^3 per 1.000 kg;

b) in kg, trasformando la capacità dei serbatoi fissi da volume a massa con i coefficienti di conversione (vd. Tabella n. 1).

Tabella n. 1

PESO MASSIMO IN KG PER M3 DI CAPACITÀ DEL SERBATOIO

Prodotto	Serbatoio fuori terra e recipienti mobili	Serbatoio interrato o ricoperto
Propano	420	460
Propilene	430	470
Butano	510	550
Isobutano	490	530
Butilene	520	560
Isobutilene	520	560
Miscela A	500	540
Miscela AO	470	510
Miscela A1	460	500
Miscela B	430	470
Miscela C	420	460».

— Il testo dell'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 2004, n. 215), così recita:

«56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera *a)*, sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.».

Note all'art. 3:

— Per l'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, vedi note all'art. 2.

Il testo dei commi primo e secondo dell'art. 2250 del codice civile, così recita:

«Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.».

— Il testo dell'art. 1, comma 8, lettera *c)*, numero 3) della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 2004, n. 215), così recita:

«8 Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) - b) (*omissis*).

c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:

1)-2) *(omissis).*

3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali.».

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, vedi note all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 177/L alla *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 1999, n. 228), così recita:

«Art. 7. *(Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti).* — 1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di gestione della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza secondo le indicazioni dell'allegato III alle quali il gestore degli stabilimenti di cui al comma 1 deve adeguarsi entro il termine previsto per il primo riesame, successivo all'emanazione del predetto decreto, del documento di cui al comma 1.

4. Il documento di cui al comma 1 deve essere depositato presso lo stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida definite con i decreti previsti al comma 3; esso resta a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 21 e 25.

5. Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quanto stabilito dal comma 2 contestualmente all'inizio dell'attività.».

— Per il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, vedi note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 25, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279), così recita:

«Art. 25. *(Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa).* — 1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.».

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 1 della legge 28 marzo 1962, n. 169, recante «Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole», (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 1962, n. 112, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1. — 1. Le disposizioni dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dell'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, non si applicano nei casi di installazione e di esercizio dei depositi di gas liquefatti del petrolio in bombole, aventi capacità di accumulo non superiore a chilogrammi 1.000 di prodotto.

La installazione e l'esercizio dei depositi di cui al comma precedente sono subordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco competente per territorio.».

Nota all'art. 7:

— Per l'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, vedi note all'art. 2.

Note all'art. 8:

— Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile, così recita:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate).* — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».

— Il testo vigente dell'art. 2602 del codice civile, così recita:

«Art. 2602 *(Nozione e norme applicabili).* — Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.».

— Il testo vigente dell'art. 2562 del codice civile, così recita:

«Art. 2562 *(Affitto dell'azienda).* — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda.».

Nota all'art. 9:

— Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art. 8.

Note all'art. 12:

— Il decreto del Ministero dell'interno 12 settembre 1925, recante «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 ottobre 1925, n. 232.

— Il decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986, reca: «Recepimento delle direttive CEE numeri 76/767, 84/527, 84/525 e 84/526, riguardanti la costruzione ed i controlli di particolari categorie di bombole».

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante «Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2002, n. 57.

Nota, all'art. 13:

Per gli articoli 2359, 2562 e 2602 del codice civile, vedi note all'art. 8.

Note all'art. 14:

— Il decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m^3», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 2004, n. 120.

— Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art. 8.

Nota all'art. 15:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, recante «Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole», (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1973, n. 42), così recita:

«Art. 2. — Chiunque senza disporre di un proprio impianto di riempimento e di travaso intende esercitare con recipienti propri la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti deve chiedere la concessione al prefetto o al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, a seconda che l'attività debba essere svolta in una sola o in più province.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma decadono dalla concessione qualora entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione non dimostrino all'autorità concedente di:

a) essere proprietari di un parco bombole rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327;

b) avere stipulato con il titolare di una concessione di un impianto di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti un contratto, della durata di almeno un anno, per il riempimento e la manutenzione delle proprie bombole;

c) aver adempiuto gli obblighi previsti nell'art. 5 della presente legge.».

Nota all'art. 16:

— Per il decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, vedi note all'art. 14.

Nota all'art. 17:

— Il testo vigente dell'art. 6 del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», (pubblicato nel supplemento ordinario n. 239 alla *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245), così recita:

«Art. 6. (*Attività edilizia libera) (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94).* — 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.».

Note all'art. 18:

— Il testo vigente dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329), così recita:

«Art. 16 *(Pagamento in misura ridotta).* — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.».

— Il testo vigente dell'art. 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1998, n. 53), così recita:

«Art. 10 *(Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL).* — 1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilità dello stesso ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonché le modalità di acquisto in regime di esclusiva.

2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1° settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se richiesto, l'obbligo di procedere

alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente.

3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ove il comodatario intenda acquistare la proprietà del serbatoio e il comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione è determinato in misura non superiore all'ammontare più alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante è disposto a cederlo a tale titolo, il canone annuo è determinato nella misura del 10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita cedificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente.».

Nota all'art. 19:

— Per la legge 23 marzo 1958, n. 327, 2 febbraio 1973, n. 7 e 1° ottobre 1985, n. 539, vedi note alle premesse.

06G0143

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 febbraio 2006, n. **129.**

Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante «Principi in materia di erogazione dei servizi pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994;

Vista la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva n. 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorità di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 5 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il rilascio delle licenze individuali, relative ai singoli servizi non riservati, rientranti nell'ambito del servizio universale;

Visto, altresì, l'articolo 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che affida a Poste Italiane S.p.a. l'espletamento del servizio postale universale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed in particolare l'articolo 11, che dispone in tema di qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, che dispone in materia di rilascio delle licenze individuali nel settore postale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 con il quale è stata confermata la concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000, in materia di contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2000 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha trasposto la predetta direttiva 2002/39/CE;

Visto l'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come integrato dall'arti colo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di funzioni e di struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 16 dicembre 2004 concernente la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002 concernente l'ambito della riserva per il mantenimento del servizio universale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2002;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 13 gennaio 2004 concernente la modifica alla deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002, recante la definizione dell'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2004;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 settembre 2005;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota GM/144224/4693/DL del 22 dicembre 2005;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 73 del 2000

1. La lettera *a)* dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è sostituita dalla seguente:

«*a)* per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonché della pubblicità diretta per corrispondenza, nell'ambito di quanto stabilito dall'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, lettera *p)* del medesimo decreto legislativo;».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 73 del 2000

1. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è sostituito dal seguente:

«1. Il titolare di una licenza individuale di cui all'articolo 2 è tenuto:

a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera *u)*, del decreto legislativo n. 261 del 1999;

b) a contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale sulla base dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999;

c) ad adottare un sistema di contabilità separata, in linea con le norme in materia di bilancio d'impresa ai sensi della normativa vigente, che distingua i ricavi del servizio reso in base alla licenza individuale dai ricavi ottenuti per effetto delle altre attività non soggette a licenza;

d) ad adottare la carta della qualità dei servizi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, nella quale sono fornite informazioni circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi, al livello di qualità, alle procedure di reclamo;

e) ad istituire le procedure di reclamo di cui alla lettera *d)*, prevedendo un sistema di rimborso o compensazione per i disservizi;

f) a rendere disponibile agli utenti la carta della qualità dei servizi, e a trasmetterla all'Autorità all'atto della presentazione della domanda di licenza e successivamente in caso di aggiornamenti;

g) a pubblicare e trasmettere all'Autorità, con periodicità annuale, le informazioni relative al numero di reclami ed alle modalità con cui sono stati gestiti;

h) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attività di verifica e controllo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999;

i) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;

l) a comunicare all'Autorità ogni eventuale modifica, estensione, riduzione degli elementi della licenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del presente regolamento nonché ogni altra variazione;

m) a fornire, su richiesta dell'Autorità, informazioni sull'attività svolta, per gli studi del settore di competenza dell'Autorità medesima.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 73 del 2000

1. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attività; copia dell'attestato di avvenuto pagamento è inviata all'Autorità.».

Art. 4.

Procedura di rilascio della licenza individuale

1. L'allegato 1 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è sostituito dall'allegato 1 al presente regolamento.

2. L'allegato 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è sostituito dall'allegato 2 al presente regolamento.

Art. 5.

Norme transitorie

1. I soggetti già titolari di licenza individuale si conformano agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Roma, 15 febbraio 2006

Il Ministro: LANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 316

ALLEGATO 1
(articolo 2, comma 1)

Al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ufficio II - Viale America, 201 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
luogo e data di nascita ....
residenza e domicilio ....
cittadinanza ....
società/ditta ....
sede legale ....
codice fiscale e partita IVA ....
telefono .... fax ....
indirizzo di posta elettronica ....
sito web ....
dati del rappresentante legale ....
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza e domicilio ....
codice fiscale ....

Chiede

ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 261 del 1999, del presente regolamento e successive modificazioni, il rilascio di una licenza individuale, con validità di anni .... (massimo 6), per lo svolgimento del seguente servizio:

☐ raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999;

☐ raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione della pubblicità diretta per corrispondenza, nell'ambito di quanto stabilito dall'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, lettera *p)*, del decreto legislativo n. 261 del 1999;

☐ raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

☐ servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e che superino i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999;

Dichiara

a tal fine di essere in possesso dei requisiti prescritti e fornisce i seguenti dati e notizie in ordine:

1) al capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato (ove trattasi di persone giuridiche);

2) alla composizione dell'azionariato ed al possesso delle quote sociali versate (ove trattasi di persone giuridiche);

3) al numero e tipo di licenze individuali eventualmente conseguite in altri Paesi dello Spazio economico europeo - SEE (anche in caso negativo);

4) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle dei mandatari;

5) alle condizioni economiche ed operative dell'offerta del servizio (indicare i prezzi e le modalità di svolgimento del servizio) nonché ai parametri di qualità del servizio stesso.

Allega:

a) documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, attestante che gli amministratori della società richiedente non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono stati sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (la visura non ha valore di certificazione) comprensiva di nulla osta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, oppure certificato equivalente per soggetti con sede in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE);

c) in alternativa al nulla osta antimafia di cui alla lettera *b)*, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, secondo il modulo riportato nell'allegato 2;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante concernente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente (in alternativa, specificare che non viene impiegato personale dipendente);

e) bilancio dell'ultimo esercizio: nel caso di società di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo all'ultimo anno;

f) attestati dell'avvenuto pagamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria, relativo al primo anno dal quale decorre la licenza, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 20 aprile 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2000 e successive modifiche;

g) carta della qualità dei servizi.

Si impegna:

1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente domanda;

2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica;

3) ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 261 del 1999 e dal presente regolamento e successive modificazioni;

4) a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviando copia dell'attestato di avvenuto pagamento all'indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ufficio II - Viale America, 201 - 00144 Roma.

Notizie facoltative

chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale):

....

segnala il seguente nominativo e numero telefonico dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni:

....

Data ....

Timbro del richiedente

ALLEGATO 2
(allegato 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ....
nato a ....
residente in .... via ....
n. ... nella qualità di ....

Dichiara:

in riferimento all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Data ....

Timbro del richiedente
....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operaio il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1973, n. 113.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni enorme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1982, n. 256.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministmtivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1994, n. 24.

— La direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 è pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1998, n. L 15.

— Il testo dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 5 e dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1999, n. 182, e il seguente:

«Art. 2. *(Autorità di regolamentazione).* — 1. L'autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.».

«Art. 5. *(Licenza individuale).* — 1. L'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale.

2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità ed all'esecuzione dei servizi in questione.

3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto è di 90 giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine è sospeso fino al ricevimento di questi ultimi.

4. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, le modalità dei controlli presso le sedi di attività ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonché di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.».

«Art. 23 *(Norme transitorie). — (Omissis).*

2. In sede di prima attuazione, con riferimento all'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il servizio universale è affidato alla società p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da determinarsi dall'autorità di regolamentazione, compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria.

(Omissis)».

Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo lì della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193, è il seguente:

«Art. 11 *(Qualità dei servizi pubblici).* — 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

5. È abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo.».

Il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73 (Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 2000, n. 75.

La direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità è pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176.

Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 (Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della comunità) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2004, n. 22.

Il testo dell'art. 14, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come integrato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, è il seguente:

«Art. 14 *(Reclami). — (Omissis).*

5-*bis.* — Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorità di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorità può richiedere modifiche alle procedure anzidette.».

Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a nonna dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2004, n. 5.

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2004, n. 167.

Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 1 del citato decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73 è il seguente:

«Art. 1. *(Oggetto ed àmbito di applicazione).* — 1. L'Autorità di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è detta di seguito «Autorità».

2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale postale da intendersi quale definito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

4. È necessario il previo rilascio di una licenza individuale per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonché della pubblicità diretta per corrispondenza, nell'ambito di quanto stabilito dall'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, lettera p) del medesimo decreto legislativo:

b) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) per i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e che superino i limiti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999.

5. Il rilascio della licenza è necessario anche nel caso di svolgimento di singole fasi dei servizi sopra descritti.»

Nota all'art. 2:

Per il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

Il testo vigente dell'art. 5 del citato decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è il seguente:

«Art. 5. *(Contributi).* — 1. La licenza individuale, nonché le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorità:

a) per l'istruttoria della pratica;

b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del mantenimento delle relative condizioni.

2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno compreso quello di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attività; copia dell'attestato di avvenuto pagamento è inviata all'Autorità.

3. Con il decreto di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999, sono stabiliti:

a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi;

b) le modalità di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio dell'attività ed all'attività medesima a regime;

c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento.

4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza individuale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è il seguente:

«Art. 2. *(Procedura di rilascio della licenza individuale).* — 1. I soggetti con sede in àmbito nazionale o in uno dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati all'ottenimento di una licenza individuale, sono tenuti a presentare od a trasmettere, a mezzo di invio raccomandato con avviso di ricevimento, all'Autorità una domanda redatta conformemente allo schema riportato nell'allegato 1 al presente decreto contenente le necessarie informazioni sul richiedente e sull'attività che si intende svolgere nonché le indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla licenza richiesta.

2. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa è di novanta giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte dell'Autorità, che comunica l'avvio del procedimento istruttorio entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.

3. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dall'Autorità. In caso di mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende rinunciata.

4. L'offerta del servizio non può essere avviata prima del ricevimento della comunicazione del rilascio della relativa licenza individuale.

5. La licenza individuale non può essere rilasciata se gli amministratori della società richiedente risultano condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

6. Il rilascio di licenza individuale a società non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) è subordinato al rispetto del principio di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali.

7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza individuale, è comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorità la quale, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza ovvero, con decisione motivata, richiede all'interessato di presentare una nuova domanda di licenza.

8. La licenza individuale ha una validità non superiore a sei anni, è rinnovabile, previa richiesta da presentare almeno tre mesi prima della scadenza, e non può essere ceduta a terzi senza il previo consenso dell'Autorità.».

06G0147

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3506).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 gennaio 2003, n. 3261, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello», nonché l'ordinanza di protezione civile n. 3381 del 18 novembre 2004;

Vista la nota del 20 gennaio 2006 del Commissario delegato per il risanamento della laguna di Orbetello;

Viste le note del 25 gennaio e 28 febbraio 2006 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la nota della Commissione europea n. 8417 del 4 maggio 2005, caso 2005/4306;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, concernente la dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 11 agosto, 9,10 ed 11 settembre 2005;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile», nonché il successivo art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3347 del 2004;

Vista la nota in data 2 febbraio 2006 del direttore del Servizio integrato infrastrutture e trasporti — Lombardia - Liguria — settore infrastrutture;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3460 del 16 agosto 2005: «Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico in atto nel territorio del comune di Lungro in provincia di Cosenza»;

Vista la nota del 6 febbraio 2006 del settore della protezione civile della regione Calabria;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322 del 23 ottobre 2003, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3415 del 18 marzo 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i

danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania».

Vista la nota del 27 gennaio 2006 del Presidente della giunta regionale della Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15 e n. 3493 in data 11 febbraio 2006, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Considerata la necessità di adeguare la codificazione dei rifiuti trattati negli impianti di selezione e trattamento localizzati nella regione Campania alle effettive qualità risultanti dai processi di produzione, anche al fine di assicurare il corretto conferimento degli scarti a valle della produzione presso le discariche esistenti nella regione o al di fuori della stessa;

Ritenuto che le nuove codificazioni consentono l'immediata evacuazione dei quantitativi di rifiuti stoccati presso gli impianti predetti, per impedirne l'imminente saturazione;

Considerata la necessità di diminuire gli oneri gravanti sul bilancio della struttura del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, relativi al trattamento degli oneri stipendiali del personale comandato da Amministrazioni dello Stato ed altri enti pubblici, in relazione alla parziale contrazione del complesso delle risorse finanziarie occorrenti per la gestione dell'emergenza stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3486 del 29 dicembre 2005 e n. 3491 del 25 gennaio 2006;

Vista la nota protocollo n. 15125 del 10 febbraio n. 2006 del vice presidente della provincia di Campobasso;

Ravvisata la necessità di provvedere con la massima urgenza alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi nella sede temporanea del liceo scientifico di Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Marche il giorno 24 settembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della regione Marche nel periodo dal 20 al 30 gennaio 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2005, n. 3464 recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

Vista la nota del 21 febbraio 2006 del dirigente del sistema di protezione civile della regione Marche;

Vista la nota n. 175 del 13 gennaio 2006 del sindaco del comune di Savoia di Lucania, in provincia di Potenza, con la quale viene rappresentata la grave situazione di dissesto in atto nel medesimo comune;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 7 febbraio 2006 nel predetto comune di Savoia di Lucania, dai tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato a valutare le condizioni di rischio per la pubblica e privata incolumità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005»;

Vista la nota del 7 febbraio 2006, del presidente della regione Puglia;

Considerato che, nell'ambito del contesto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, per consentire la realizzazione degli interventi necessari al superamento della situazione di pericolosità generalizzata dovuta alla pesante interferenza della viabilità e del tessuto urbano con il reticolo

idrografico nei bacini del torrente Fereggiano e del torrente Sturla si rende necessario ed urgente intervenire assicurando le necessarie risorse finanziare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Viste le precedenti ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il predetto contesto emergenziale;

Vista la nota del 10 marzo 2006, del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Viste le note rispettivamente del 19, 20 maggio e 8 ottobre 2005 del sindaco di Cupramontana, del 23 maggio 2005 del presidente della regione Marche, del 10 dicembre 2005 e del 18 gennaio 2006 del presidente della provincia di Ancona, inerente al grave dissesto geologico che ha causato gravi danni al collegamento viario tra Cupramontana e Staffolo strada provinciale n. 11 dei Castelli, in provincia di Ancona;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della regione Marche nel periodo dal 20 al 30 gennaio 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 gennaio 2006, con il quale e stato dichiarato lo stato d'emergenza in relazione agli eventi meteorologi che hanno colpito i territori delle province di Ancona e di Pesaro Urbino nei giorni 26 e 27 novembre 2005;

Vista la nota del 15 aprile 2005 del Presidente della regione Marche, con la quale viene rappresentata la grave situazione determinatasi nel comune di Force, in provincia di Ascoli Piceno, in conseguenza di un movimento franoso che interessa il versante ovest della località Montetorre;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 18 aprile 2005 nel comune di Force e in data 26 ottobre 2005 nel comune di Cupramontana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la proroga e la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005 con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania è stato prorogato fino al 31 maggio 2006;

Vista la nota in data 1° dicembre 2005 della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale il medesimo Ufficio ha chiesto a questo Dipartimento della protezione civile di inserire apposita disposizione finalizzata ad assegnare al Commissario delegato in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania apposite risorse finanziarie;

Vista la nota del 12 gennaio 2006 con la quale il Dipartimento della protezione civile ha chiesto al sopra citato Ufficio di trasmettere, ai fini dell'inserimento in una ordinanza di protezione civile, un dettagliato e

documentato rapporto informativo che descriva per ciascun intervento occorrente il quadro finanziario ed il carattere di assoluta eccezionalità;

Vista la nota in data 8 marzo 2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale è stato trasmesso il rapporto informativo dettagliato degli interventi da porre in essere dal Commissario delegato per fronteggiare tempestivamente l'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania;

Considerato che nei mesi di marzo e aprile 2005 si sono verificati una serie di eventi franosi che hanno compromesso l'antico muro di cinta a sostegno dell'area circostante il convento di clausura sito in via Roma, nel comune di Santa Vittoria, in provincia di Ascoli Piceno, ed hanno determinato un situazione di pericolo nei confronti delle abitazioni attigue e della popolazione ivi residente;

Considerato che la situazione di criticità connessa ai predetti eventi franosi e stata ulteriormente aggravata da successivi eventi alluvionali che ne hanno compromesso l'assetto idrogeologico del terreno interessato;

Ritenuto di dovere adottare, con la massima urgenza, ogni necessaria iniziativa volta a mettere in sicurezza l'antico muro di cinta a sostegno del convento di clausura sito nel citato comune, la cui struttura è già stata compromessa in maniera significativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente - prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1º agosto 2005 e n. 3494 dell'11 febbraio 2006;

Vista la nota in data 14 febbraio 2006 del Generale Jucci — Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 2003;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione al complesso quadro di esigenze prospettato dal Commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello con la nota del 20 gennaio 2006, protocollo n. 117, e per la realizzazione urgente dei conseguenti necessari interventi di cui alla stessa nota, è assegnato al Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, e successive modificazioni, l'ulteriore importo di 10.000.000,00 di euro; al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082 - residui anno 2005.

2. L'art. 5, comma 1, primo capoverso dell'ordinanza di protezione civile 23 aprile 2002, n. 3198 è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove necessario, deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della direttiva 92/43/CEE, alle seguenti disposizioni di legge:».

Art. 2.

1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, ed al fine di dare continuità alle attività poste in essere per il superamento del contesto critico inerente alle condizioni di deflusso delle acque del Torrente Bisagno, l'ing. Walter Lupi, già soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3344 del 2004, continua nelle attività di cui alla predetta qualità, agendo con i poteri di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa, nonché ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3347 del 2004.

Art. 3.

1. Per l'espletamento delle attività previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, della legge n. 152 del 2005, in relazione a missioni verso Paesi extracontinentali di durata non superiore ad otto giorni, il capo del Dipartimento della protezione civile può autorizzare, in presenza di condizioni di urgenza e necessità, la deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 216, della legge n. 266 del 2005.

2. All'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2004, dopo le parole «prima fascia,» sono aggiunte le parole: «o Prefetto»; alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «ai soli fini economici».

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005. Le predette risorse sono integralmente deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, coerentemente con le disposizioni vigenti sugli oneri deducibili in materia fiscale. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rilasciare ai soggetti interessati apposita certificazione attestante l'avvenuto versamento.

2. Nel quadro delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan, il Dipartimento della protezione civile è

autorizzato a trasferire, a titolo gratuito, alle autorità locali i beni realizzati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2005 n. 3468.

3. Con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede alla determinazione dei compensi da corrispondere agli esperti di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3468 del 2005, sulla base di una valutazione delle diverse professionalità e, comunque, assumendo quali limiti massimi i compensi da corrispondere ai sensi dell'art. 13, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3417 del 2005.

Art. 5.

1. La regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze puo provvedere a soddisfare le eventuali esigenze di assistenza, anche economica in favore delle famiglie i cui immobili sono stati destinatari da ordinanze di sgombero in conseguenza del grave dissesto idrogeologico in atto nel territorio del comune di Lungro in provincia di Cosenza e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3460 del 16 agosto 2005. Il contributo economico è commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari, accertate dall'amministrazione comunale con modalità definite dalla regione, ed in misura comunque non superiore ad euro 400 mensili e per un periodo massimo di diciotto mesi, con oneri a carico della medesima regione Calabria.

Art. 6.

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento in regime ordinario del contesto critico inerente agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania, sono prorogati fino al 31 gennaio 2007 i poteri conferiti al presidente della regione Campania di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3415 del 18 marzo 2005.

Art. 7.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 dopo le parole «(codice CER 190501» sono aggiunte le parole «o codice CER 190503 laddove il processo di stabilizzazione effettuato nell'impianto consenta l'applicazione di tale codice)»; al medesimo comma le parole «del predetto decreto legislativo n. 22/97, per i codici CER 191212, 190501 e 191202» sono sostituite dalle seguenti «e per operazioni R3, R5 ed R13 di cui all'Allegato *C* del predetto decreto legislativo n. 22/1997, relativamente ai codici CER 191212, 190501, 190503 e 191202».

2. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 dopo le parole «Allegato *B*» sono aggiunte le seguenti «e per operazioni R13 di cui all'Allegato *C*».

3. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 dopo il codice CER «190501» è aggiunto il seguente codice CER «,190503».

4. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3479 del 14 dicembre 2005 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale in servizio presso la struttura del Commissario delegato proveniente da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza».

5. In conseguenza della risoluzione dei contratti relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania, disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, così come convertito nella legge del 27 gennaio 2006, n. 21, e tenuto conto, altresì, della conseguente decadenza delle convenzioni preliminari stipulate dalla Fibe Spa e da Fibe Campania Spa per la cessione dell'energia elettrica al gestore del sistema elettrico (GRTN) e dei successivi atti integrativi, ed al fine di assicurare il mantenimento delle agevolazioni tariffarie sulla cessione dell'energia elettrica di cui al Cip 6/1992 a favore dei nuovi aggiudicatari del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania, anche salvaguardando la redditività degli investimenti necessari alla realizzazione di termovalorizzatori, all'esito della gara per l'aggiudicazione del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, così come convertito nella legge del 27 gennaio 2006, n. 21, il gestore del sistema elettrico (GRTN) è tenuto a stipulare, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dei contratti di affidamento del predetto servizio, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/92, con gli aggiudicatari del servizio.

6. Gli incentivi tariffari in questione si applicano alla produzione di energia elettrica mediante termovalorizzazione dei rifiuti prodotti negli impianti autorizzati ad attività di selezione prevalentemente mediante tritovagliatura, di rifiuto urbano residuale da raccolta differenziata localizzati nella regione Campania.

7. La S.p.a. Terna è tenuta a progettare ed eseguire, con oneri a carico dei predetti affidatari la linea di allacciamento tra l'impianto di produzione di energia elettrica mediante termovalorizzazione dei rifiuti, e la rete nazionale, nel termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla concessione di tutte le autorizzazioni necessarie.

8. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2560 del 2 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

9. Ai fini della realizzazione degli interventi e per il perseguimento degli obiettivi individuati nel decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, così come convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 21, il Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania si avvale delle risorse finanziarie e delle somme non utilizzate dai comuni, dai consorzi dei comuni e dalle comunità montane della regione Campania, ai sensi degli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 31 agosto 1987, n 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, in deroga alle procedure ed alle finalità ivi previste.

10. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasferire nella contabilità speciale del Commissario delegato le risorse finanziarie di cui al comma 9.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assegnare alla provincia di Campobasso la somma di euro 160.000,00, per la realizzazione degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria da realizzarsi nella sede temporanea del liceo scientifico del comune di Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso.

2. Gli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3486 del 29 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere realizzati, se autorizzati dal Dipartimento della protezione civile, anche dai sindaci dei comuni interessati.

3. Agli oneri conseguenti all'attuazione degli interventi di cui ai presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata l'esistenza dell'occorrente disponibilità.

Art. 9.

1. Le risorse derivanti dall'utilizzo del contributo annuo di € 300.000,00 per quindici anni, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3364 del 29 settembre 2005, destinato agli interventi connessi con la dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004, possono essere utilizzate dalla regione Marche, nel limite di € 2.794.340,60, per gli interventi connessi con la dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005, indicata nel medesimo allegato, nel rispetto delle condizioni previste dalla citata ordinanza.

Art. 10.

1. Al fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e a cose, il Dipartimento regionale della protezione civile della regione Basilicata, in relazione al dissesto in atto che interessa il centro abitato del comune di Savoia di Lucania, in provincia di Potenza, e di cui in premessa, provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'espletamento degli studi e delle indagini geognostiche necessarie alla individuazione delle cause che hanno determinato il dissesto, nonché alla realizzazione delle opere urgenti ed indifferibili che in conseguenza di tali attività si renderanno necessarie.

2. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, si provvede nel limite di euro 300.000,00 a valere sul Fondo della protezione civile del quale è stata accertata l'esistenza della occorrente disponibilità.

Art. 11.

1. Al fine di fronteggiare adeguatamente le situazioni di criticità determinatesi in conseguenza degli eventi alluvionali che il 7 novembre 2005 hanno colpito il territorio della provincia di Brindisi, e di cui alla nota regionale del 7 febbraio 2006 citata in premessa, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3475 del 2005 provvede per l'attuazione dei necessari interventi urgenti con i poteri di cui alla medesima ordinanza di protezione civile.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 nel limite massimo di euro 1.000.000,00, si provvede a carico del Fondo della protezione civile del quale è stata accertata l'esistenza della occorrente disponibilità. Le predette risorse finanziarie sono trasferite nella contabilità del Commissario delegato di cui al comma 1.

Art. 12.

1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, per consentire la realizzazione degli interventi necessari al superamento della situazione di pericolo dovuta all'interferenza della viabilità e del tessuto urbano con il reticolo idrografico nei bacini del torrente Fereggiano e del torrente Sturla, ed in particolare, al fine di superare le principali criticità idrauliche già evidenziate dalla pianificazione di bacino vigente, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri è autorizzato ad erogare alla regione Liguria un contributo complessivo di € 17.500.000,00. Alla realizzazione di detti interventi la regione Liguria provvede, in raccordo con il comune di Genova, avvalendosi dell'opera, quale soggetto attuatore, dell'ing. Walter Lupi, direttore del Servizio integrato infrastrutture e trasporti — Settore infrastrutture.

2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1, opera con i poteri e le deroghe conferite ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3344 del 2004, ed è autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilità speciale secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.

3. Gli oneri di cui al presente articolo sono posti a carico al Fondo per la protezione civile, che presenta la necessaria disponibilità.

4. La regione Liguria trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di avanzamento delle attività.

Art. 13.

1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle attività connesse all'esame delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato, ancora pendenti avanti alla speciale Sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il presidente della predetta Commissione dispone, in deroga all'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, l'assegnazione delle medesime richieste alle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui all'art. 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni. Le Commissioni territoriali di riconoscimento dello *status* di rifugiato assegnatarie dei predetti incombenti operano a supporto della speciale sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo ed adottano le decisioni secondo le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.

2. In deroga all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, su disposizione del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, le Commissioni territoriali di cui di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere inviate per operare, con gli stessi poteri, nella circoscrizione territoriale di altra Commissione, per l'esame delle domande di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

3. In ragione dell'attività di formazione, consulenza e supporto svolta dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati a favore del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui all'art. 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, il medesimo Ministero dell'interno è autorizzato ad assegnare, a valere sulle risorse disponibili sull'U.P.B. 4.1.1.0 - capitolo 2255, anno finanziario 2006, un contributo straordinario pari ad euro 300.000,00 alla delegazione per l'Italia, Malta, San Marino e la Santa Sede del predetto Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

4. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno può autorizzare ulteriori quaranta unità di personale direttamente coinvolto nelle attività connesse al superamento del contesto critico in rassegna, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente, fino ad un massimo di quaranta ore mensili *pro-capite*. Il predetto personale è individuato con successivo provvedimento del Ministro dell'interno.

5. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui al comma 4 si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'U.P.B. 2.1.1.0 - capitolo 1182 - anno finanziario 2006.

Art. 14.

1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere per fronteggiare il grave dissesto geologico che ha causato gravi danni al collegamento viario tra Cupramontana e Staffolo strada provinciale n. 11 dei Castelli e di cui alla nota del presidente della provincia di Ancona citata in premessa, è assegnata al comune di Cupramontana la somma di euro 700.000,00.

2. Nell'ambito delle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005 e del 24 gennaio 2006, citati in premessa, per i necessari ed urgenti interventi di messa in sicurezza del movimento franoso che interessa il versante ovest della località Montetorre in atto nel comune di Force, in provincia di Ascoli Piceno, è assegnata al comune medesimo la somma di euro 1.750.000,00. La medesima amministrazione comunale è autorizzata ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

Art. 15.

1. In relazione alla necessità di assicurare l'esecuzione delle necessarie azioni finalizzate al superamento del contesto emergenziale in atto nell'isola di Stromboli il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003 provvede alla costituzione di un Comitato tecnico di consulenza e di coordinamento, con funzioni di supporto tecnico, composto da cinque esperti. Con il medesimo provvedimento il Commissario delegato determina, altresì, il compenso ed il rimborso spese spettante al presidente ed ai componenti del Comitato con oneri a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

Art. 16.

1. Al fine di consentire al presidente della regione Campania — Commissario delegato la realizzazione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano», e di cui alla nota in data 8 marzo 2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio citata in pre-

messa, è attribuita al Commissario medesimo l'ulteriore somma pari ad euro 16.500.000,00 a valere sulle disponibilità di cui alla delibera CIPE n. 19 del 29 settembre 2004.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al Presidente della regione Campania - Commissario delegato.

3. Il Presidente della regione Campania - Commissario delegato provvede a trasmettere bimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione dettagliata sulle iniziative di cui al comma 1.

Art. 17.

1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere finalizzati a consentire il consolidamento del movimento franoso prospiciente l'antico muro di cinta a sostegno dell'area circostante il convento di clausura sito in via Roma, nel comune di S. Vittoria, in provincia di Ascoli Piceno, nonché per la relativa messa in sicurezza e la bonifica delle aree interessate dal predetto dissesto, è assegnata al medesimo Comune la somma di euro 400.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

Art. 18.

1. Per far fronte ai maggiori impegni derivanti dalle iniziative da porre in essere ai sensi dalle ordinanze di protezione civile citate in premessa, il Generale Roberto Jucci - Commissario delegato è autorizzato ad implementare la propria struttura di ulteriori venti unità di personale tecnico e amministrativo, anche militare, dipendente della amministrazione statale, delle regioni o di enti pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di garantire il funzionamento della struttura commissariale è assegnata al Commissario delegato, a titolo di anticipazione, la somma di euro 1.950.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03186

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Ubillus Aura Marina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Ministero della giustizia del 14 novembre 2005, n. 264, contenente il Regolamento di cui all'art. 9 del citato decreto legislativo n. 115/1992 e successive modifiche, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Ubillus Aura Marina, nata a Piura (Perù) il 7 agosto 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale, di cui è in possesso, conseguito in Perù ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico professionale di «Licenciado en Trabajo Social» conseguito presso la «Pontificia Universidad Catolica del Perù» di Lima in data 16 giugno 1987;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Asistentes Sociales del Perù» dal 12 ottobre 1987;

Considerato che in data 20 dicembre 2002 questo Ministero ha emesso un decreto di riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso la sig.ra Ubillus per l'iscrizione alla sez. A con applicazione di misure compensative;

Considerato inoltre che questo Ministero in data 20 settembre 2005, ha emesso un decreto di riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso la sig.ra Ubillus per l'iscrizione alla sez. B senza applicazione di misure compensative;

Considerato che la richiedente in data 17 dicembre 2004, ha conseguito il «Master di I livello in formazione interculturale» presso l'«Università cattolica del Sacro Cuore - facoltà di scienze della formazione» di Milano;

Vista la documentazione prodotta dall'istante relativa ad esperienza professionale;

Preso atto dell'istanza pervenuta in data 10 settembre 2005, con la quale l'istante chiede di riesaminare la domanda per la sezione A al fine di ottenerne l'iscrizione rivalutando le misure compensative precedentemente attribuite;

Vista la determinazione della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Preso atto del conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato l'esperienza professionale prodotta e il conseguimento del Master, il precedente decreto emesso in data 20 dicembre 2002 per l'iscrizione nella sez. A può essere modificato riducendo l'entità delle misure compensative ad un tirocinio di adattamento della durata di tre mesi;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ubillus Aura Marina nata a Piura il 7 agosto 1962, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento della durata di tre mesi.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A02873

DECRETO 10 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Ryde Rachael Duncan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Ministero della giustizia del 28 maggio 2005, n. 191, contenente il regolamento di cui all'art. 9 del citato decreto legislativo n. 115/1992 e successive modifiche, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Ryde Rachael Duncan nata ad Ashburton (Nuova Zelanda) il 28 luglio 1969, cittadina neozelandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di «Barrister and Solicitor», conseguito in Nuova Zelanda, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachelor of Laws», conseguito preso l'«University of Canterbury» in data 5 maggio 1993;

Considerato inoltre che è iscritto presso la «High Court of New Zealand Christchurch Registry» in data 17 dicembre 1993;

Preso atto che dalla dichiarazione dell'Ambasciata d'Italia di Wellington e da certificazione dell'ordine neozelandese degli avvocati risulta che la sig.ra Ryde è in possesso dell'accesso alla professione;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 22 novembre 2005;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ryde Rachael Duncan nata ad Ashburton (Nuova Zelanda) il 28 luglio 1969, cittadina neozelandese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A02874

DECRETO 10 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Pulvirenti Gustavo Carlos, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pulvirenti Gustavo Carlos nato a Buenos Aires (Argentina) l'8 giugno 1974, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Ingeniero Aeronautico» conseguito presso l'«Universidad Tecnològica Nacional» di Buenos Aires (Argentina) in data 5 dicembre 2000, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale ed esercizio in Italia della omonima professione di «Ingegnere»;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Consejo Profesional de la Ingenierìa Aeronàutica y Espacial» dal 7 aprile 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 settembre 2005 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è emerso che la richiesta del sig. Pulvirenti volta per il settore civile ambientale è da respingere in quanto manca corrispondenza tra la formazione accademico professionale dell'istante e quella dell'ingegnere italiano iscritto in detto settore;

Considerato che nella medesima seduta il rappresentante di categoria ha rilevato che la formazione dell'istante è assimilabile a quella dell'ingegnere industriale;

Preso atto il sig. Pulvirenti, a seguito di apposita comunicazione dell'amministrazione, in data 16 dicembre 2005 ha presentato una nuova domanda per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale;

Considerato il conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria espresso nella seduta di cui sopra e nella nota in atti datata 6 febbraio 2006;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pulvirenti Gustavo Carlos, nato a Buenos Aires (Argentina) l'8 giugno 1974, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» - sez. *A*, settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) impianti elettrici.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sez A - settore industriale.

06A02875

DECRETO 10 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra De Girolamo Valeria Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra De Girolamo Valeria Liliana, nata il 27 dicembre 1971 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» di cui è in possesso, conseguito presso la «Universidad de Belgrano» (Argentina) in data 29 maggio 2003 e rilascito il 23 giugno 2003, ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio Pùblico de Abogados de la Capital Federal» di Buenos Aires (Argentina) dal 16 aprile 2004;

Preso atto che la richiedente risulta iscritta alla facoltà di giurisprudenza della «Università degli studi di Modena» ove ha superato quattro esami;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra De Girolamo Valeria Liliana, nata il 27 dicembre 1971 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogada» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale, in considerazione degli esami universitari svolti in Italia, verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate ad esclusione di diritto civile e diritto costituzionale oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A02876

DECRETO 10 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Galvez Cardenas Manuel Eduardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Galvez Cardenas Manuel Eduardo, nato a Junin (Perù) il 26 gennaio 1971, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Perù presso l'«Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Perù) in data 11 ottobre 2000 e rilasciato l'11 dicembre 2000, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente è in possesso del Diploma di «Bachiller en Derecho» conseguito presso l'«Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Perù) in data 24 giugno 1996 e rilasciato in data 22 luglio 1996;

Considerato che il sig. Galvez Cardenas è iscritto al «Colegio de Abogados de Lima» dal 29 ottobre 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 e successive modifiche;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del

decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il sig. Galvez Cardenas possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 30 ottobre 2000, rinnovato il 27 agosto 2004 con validità fino al 5 maggio 2007 per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Galvez Cardenas Manuel Eduardo, nato a Junin (Perù) il 26 gennaio 1971, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A02877

DECRETO 10 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Afanasjeva Irina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Afanasjeva Irina, nata il 21 luglio 1975 a Parnu (Estonia), cittadina estone, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Inseneri» conseguito in Estonia presso la «Tallinna Tehnikaulikool» di Tallin (Estonia) in data 18 giugno 1997 ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che, in conformità alla normativa estone, la sig.ra Afanasjeva ha maturato esperienza professionale presso la società «Amhold» di Tallin dal 2000 al 2003 per cui ha il diritto di svolgere la professione di ingegnere in Estonia;

Preso atto che la richiedente è, altresì, iscritta al l'«Unione Estone degli Ingegneri Civili» dal 16 gennaio 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Afanasjeva Irina, nata il 21 luglio 1975 a Parnu (Estonia), cittadina estone, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) acquedotti e fognature, 2) costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor*. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A02878

DECRETO 10 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Burkard Klaus, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Burkard Klaus, nato il 27 maggio 1975 a Munchen (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai senzi del decreto legislativo n. 115/1992 cosi come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom-Ingenieur (FH)» conseguito in Germania presso la «Technische Fachhochschule Berlin» di Berlino (Germania) in data 24 febbraio 2003, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 novembre 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Burkard Klaus, nato il 27 maggio 1975 a Munchen (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) costruzione di macchine, 2) impianti industriali, 3) impianti di propulsione navale.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A02879

DECRETO 10 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Escobar De Gonzales Julia Noemi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 3 gennaio 2006, con il quale si riconosceva il titolo professionale conseguito dalla sig.ra Escobar De Gonzales Julia Noemi in Perù, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che nel decreto datato 3 gennaio 2006 sono stati riscontrati alcuni errori materiali;

Ritenuto pertanto che detto decreto sia sostituito integralmente dal seguente provvedimento:

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Escobar De Gonzales Julia Noemi, nata a Lima (Perù) il 12 aprile 1967, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo di «Abogado» rilasciato dalla «Universidad de Apurimac» di Abancay (Perù) il 22 luglio 1992, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente risulta essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados de Apurimac» da aprile 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 6 settembre 2005 dalla Questura di Torino a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Escobar De Gonzales Julia Noemi, nata a Lima (Perù) il 12 aprile 1967, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 3 gennaio 2006.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A02880

DECRETO 10 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Soda Fabrizio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig Soda Fabrizio, nato il 1° settembre 1961 a Carrù (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Solicitor» conseguito in Canada in data 14 aprile 1988, come attestato da «The Law Society of Upper Canada», ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bachelor of Laws» presso la «University of Manitoba» di Winnipeg - Monitoba (Canada) in data 27 maggio 1986 e ha svolto il periodo di praticantato dal luglio 1986 al giugno 1987 presso uno studio legale canadese completando il prescritto «Bar Admission Course»;

Preso atto che il sig. Soda è, altresì, iscritto in qualità di «Solicitor» presso «The Supreme Court of England and Wales» dal 2 settembre 1996 ed ha documentato lo svolgimento di attività professionale svolta presso studi legali italiani e canadesi;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Soda Fabrizio, nato il 1º settembre 1961 a Carni (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta, in considerazione dell'esperienza professionale maturata in Italia dal richiedente, consiste nello svolgimento di elaborati vertenti su due materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A02881

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2006.

Riconoscimento, al sig. Delgado Guerrero José Leonardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Delgado Guerrero José Leonardo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano», conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della profession di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Delgado Guerrero José Leonardo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano», rilasciato in data 28 maggio 1990 dalla «Universidad del Zulia» Maracaibo (Repùblica de Venezuela) al sig. Delgado Guerrero José Leonardo, nato a Maracaibo (Venezuela) il 9 settembre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. Il dott. Delgado Guerrero José Leonardo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A02939

DECRETO 23 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla dott.ssa Gonçalves de Rezende Gisele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anatomia patologica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Gonçalves de Rezende Gisele, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anatomia patologica, conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anatomia patologica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 14 luglio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 31 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Gonçalves de Rezende Gisele è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in anatomia patologica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Anatomia Patològica» rilasciato in data 1° febbraio 2003 dallo «Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo» - San Paolo (Brasile), alla dott.ssa Gonçalves de Rezende Gisele, nata a Uberlandia-Minas Gerais (Brasile) il 13 settembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A02940

DECRETO 23 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Giurchi Claudia Lavinia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Giurchi Claudia Lavinia, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor-Medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Giurchi Claudia Lavinia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor-Medic» rilasciato in data 30 novembre 2000, dal Ministero della Educazione Nazionale-Università di Medicina e Farmacia di Timisoara (Romania) alla sig.ra Giurchi Claudia Lavinia, nata a Lugoj (Romania) il 7 luglio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Giurchi Claudia Lavinia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A02942

DECRETO 27 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Saboya Pereira Adriana Regina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Saboya Pereira Adriana Regina cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di

formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 19 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Saboya Pereira Adriana Regina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 22 novembre 1999, dal «Ministério da Educação- Universidade do Rio De Janeiro» (Rio de Janeiro-Brasile) alla sig.ra Saboya Pereira Adriana Regina, nata a Rio de Janeiro (Brasile) l'11 febbraio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Saboya Pereira Adriana Regina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A02938

DECRETO 27 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Allodi Quartim Barbosa Cristiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Allodi Quartim Barbosa Cristiana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 19 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Allodi Quartim Barbosa Cristiana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 26 novembre 1999 dalla «Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo» (San Paolo - Brasile), alla sig.ra

Allodi Quartim Barbosa Cristiana, nata a São Paulo (Brasile) il 16 dicembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Allodi Quartim Barbosa Cristiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A02943

DECRETO 27 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Silva Mendes Juliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Silva Mendes Juliana, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 19 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Silva Mendes Juliana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 10 dicembre 2004, dalla «República Federativa do Brasil - Universidade de Mogi das Cruzes» (Mogi das Cruzes - Brasile) alla sig.ra Silva Mendes Juliana, nata a Umuarama (Brasile) il 15 giugno 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Silva Mendes Juliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A02944

DECRETO 27 febbraio 2006.

Riconoscimento, al sig. Colabianchi Ramiro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Colabianchi Ramiro, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Colabianchi Ramiro è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 30 aprile 2002 dalla «Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Médicas» (República Argentina) al sig. Colabianchi Ramiro, nato a Rosario (Santa Fè - Argentina) il 28 dicembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Colabianchi Ramiro è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A02945

DECRETO 6 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Vélez Quintero Claudia Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Vélez Quintero Claudia Andrea, cittadina colombiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico y cirujano conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti

titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 19 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Vélez Quintero Claudia Andrea è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico y Cirujano» rilasciato in data 20 aprile 2001 da «La Universidad Libre» di Santiago de Cali (Valle del Cauca - Colombia) alla sig.ra Vélez Quintero Claudia Andrea, nata a Cali - (Valle del Cauca - Colombia) il 22 luglio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Vélez Quintero Claudia Andrea, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A02933

DECRETO 6 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Escobar Leopoldo José Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Escobar Leopoldo José Antonio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Escobar Leopoldo José Antonio è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 10 novembre 1986 dalla «Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina» (República Argentina) al sig. Escobar Leopoldo José Antonio, nato a Mendoza - Malargue (Argentina) il 29 agosto 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. Il dott. Escobar Leopoldo José Antonio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A02934

DECRETO 6 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Razmovska Biljana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Razmovska Biljana cittadina macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottore in medicina» conseguito nella Repubblica di Macedonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 19 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Razmovska Biljana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Dottore in Medicina» rilasciato in data 3 settembre 1999, dall'Università «SS. Cirillo e Metodio - Facoltà di medicina» di Skopje (Repubblica di Macedonia) alla sig.ra Razmovska Biljana, nata a Ohrid (Macedonia) il 19 luglio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Razmovska Biljana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A02935

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Scanner - Società cooperativa sociale a r.l.», in Torino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici, che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale ispettivo del 28 luglio 2004, nonché la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che la sottoelencata società cooperativa trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché dai decreti ministeriali del 17 luglio 2003 in materia di nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, della sottoindicata società cooperativa:

«Scanner - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede legale in Torino, via Tirreno n. 45, costituita per rogito notaio dott. Paolo Bonomo in data 3 marzo 2000, partita IVA n. 08524120014 pos. prov. n. 6948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 27 febbraio 2006

Il dirigente del servizio: MARTINO

06A02971

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Disponesi:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

01) «Soc. coop.va edilizia San Donato a r.l.» con sede in Satriano di Lucania (Potenza) via Nazionale, costituita per rogito notaio dott. Antonio Polosa in data 23 maggio 1984, repertorio n. 12838/3624, registro società n. 2629, codice fiscale n. 00824540769, B.U.S.C. n. 1678/206184;

02) «Cooperativa servizi operativi Valdarno soc. coop. a r.l.» con sede in Anzi (Potenza), contrada S. Caterina, n. 1, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Notaro in data 23 aprile 1993, repertorio n. 101254, registro società n. 14933, codice fiscale n. 01409310511, B.U.S.C. n. 3024/263934;

03) «Oleandro soc. coop. a r.l.» con sede in Potenza, via Poggio Tre Galli n. 90, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 6 aprile 1991, repertorio n. 25810, registro società n. 5048, codice fiscale n. 01077540761, B.U.S.C. n. 2432/253803;

04) «La Concordia soc. coop. a r.l.» con sede in Piperno (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Michele Scardaccione in data 25 novembre 1946, repertorio n. 1597, registro società n. 233, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 455/5118;

05) «Nuova Vita Lavori soc. coop. a r.l.» con sede in Genzano di Lucania (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Raffaele Barile in data 12 aprile 1946, registro società n. 10, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 459/7969.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione via Isca del Pioppo, n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax 097156574, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Potenza, 23 febbraio 2006

Il direttore provinciale: LANZIANO

06A02973

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.S.S.I. - Cooperativa sociale servizi integrati a r.l.», in Maglie, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 6 ottobre 2003 e successivo accertamento in data 20 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «C.S.S.I. - Cooperativa sociale servizi integrati a r.l.», con sede in Maglie (Lecce) (codice fiscale n. 03186400754) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Andrea Scarpellini, nato a Livorno il 23 ottobre 1972, con studio in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria n. 1, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03164

DECRETO 19 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.I.R.T. - Centro italiano rilievi terrestri - Soc. coop. a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore in data 15 giugno 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «C.I.R.T. - Centro italiano rilievi terrestri - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Torino (codice fiscale n. 02726480011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Luciano Quattrocchio, nato a Nichelino (Torino) il 13 luglio 1964 e residente a Torino, via S. Antonio da Padova n. 2, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03104

DECRETO 19 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «La Baita a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore in data 15 giugno 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La Baita a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Torino (codice fiscale n. 06555620019) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Luciano Quattrocchio, nato a Nichelino (Torino) il 13 luglio 1964 e residente a Torino, via S. Antonio da Padova n. 2, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03105

DECRETO 19 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «La Guglia a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in Soleto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore in data 11 luglio 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «La Guglia a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Soleto (Lecce) (codice fiscale n. 02064960756) è posta in liquidazione

coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Andrea Scarpellini, nato a Livorno il 23 ottobre 1972, con studio in Lecce, via 95º Reggimento Fanteria n. 1, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03106

DECRETO 19 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euronova - Società cooperativa agricola a r.l.», in Poggio Imperiale, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione di mancata revisione in data 28 aprile 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euronova - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Poggio Imperiale (Foggia) (codice fiscale 02006920710) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Salvatore Castellaneta, nato a Fasano (Brindisi) il 12 maggio 1960 e residente a Bari, via Principe Amedeo n. 18, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03108

DECRETO 31 gennaio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Appa - Società cooperativa a responsabilità limitata» in sigla «Appa», in Verona, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 5 maggio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Appa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in sigla «Appa», con sede in Verona (codice fiscale 01757440233) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Giovanni Pozzani, nato a Bussolengo (Verona) il 4 settembre 1970, con studio in Bardolino (Verona), p.le Aldo Moro, 1;

avv. Luca Paolo Pezzini, nato a Milano il 23 aprile 1961, con studio in Mantova, via Marangoni n. 3/b;

avv. Nicola Spagnol, nato a Verona il 4 settembre 1966, domiciliato in Verona, via Isonzo n. 9;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03107

DECRETO 2 febbraio 2006.

Ripartizione tra le regioni e tra i settori delle risorse finanziarie disponibili per i bandi dell'anno 2006 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente interventi a sostegno delle attività produttive nelle aree sottoutilizzate.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero;

Visto l'art. 54, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/92 al settore del commercio;

Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto l'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede la definizione di modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi agevolativi previsti dalla citata legge n. 488/1992 e stabilisce che una quota delle risorse annualmente disposte per tali interventi sia utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 1° febbraio 2006, con il quale è stata data attuazione alle disposizioni del citato art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005;

Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto, che prevede che il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, d'intesa con le regioni, ripartisce annualmente le risorse disponibili tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dei valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, e provvede alla ripartizione di dette risorse tra i settori ammissibili, individuando altresì la quota da utilizzare per la formazione delle graduatorie destinate alle imprese artigiane nonché la quota da destinare alle graduatorie multiregionali;

Vista la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 19, di riparto generale delle risorse per gli interventi per le aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004/2007, con la quale è stato accantonato, al punto 3, in attesa della riforma degli incentivi, l'importo complessivo di 1.528,50 milioni di euro da ripartire tra i vari interventi del Fondo aree sottoutilizzate;

Vista la delibera del CIPE 18 marzo 2005, n. 19, che destina, a valere sull'accantonamento di 1.528,50 milioni di euro, per la concessione di incentivi alle imprese di cui al decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992 e successive modifiche e integrazioni, 529,38 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 30 settembre 2005 che, a valere sulle economie derivanti da rinunce e revoche, assegna 150,5 milioni di euro per gli interventi della legge n. 488/1992;

Considerato che l'importo complessivo delle risorse sopraindicate, pari a 679,88 milioni di euro, è da utilizzare per la concessione delle agevolazioni in forma di contributo in conto capitale;

Vista la delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005 che, in sede di prima applicazione, destina al fondo rotativo per il sostegno alle imprese 3.700 milioni di euro, assegnando, in particolare, per gli incentivi agli investimenti in attività produttive, disposti ai sensi della citata legge n. 488/1992 «riformata», 500 milioni di euro, per la parte di agevolazione da concedere sotto forma di finanziamento agevolato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Considerato che con il presente decreto si provvede alla ripartizione dei 679,88 milioni di euro stanziati per la concessione dei contributi in conto capitale, mentre la quota assegnata sul Fondo rotativo per le imprese verrà assorbita in base alla variabile misura di contributo in conto capitale che sarà richiesta dalle imprese;

Vista la delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 «ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate» con la quale viene confermata la tradizionale chiave di riparto tra le macroaree del centro-nord

e del Mezzogiorno, nella misura rispettivamente, del 15% e dell'85%, e indicati i valori percentuali di ripartizione tra le regioni e province autonome concordati in sede di Conferenza Stato-regioni e già utilizzati nelle delibere CIPE nn. 84/00, 138/00, 36/02, 17/03 e 20/04;

Considerato che in merito alla ripartizione tra i settori si è fatto riferimento alle quote di riparto individuate negli anni precedenti e basate sui flussi delle richieste, tenendo conto però dell'esigenza di incrementare la quota del settore «turismo» in considerazione del ruolo strategico che lo stesso svolge nello sviluppo del Paese;

Tenuto conto che la chiave di riparto su base regionale è applicata al netto delle quote da destinare — all'interno delle citate macroaree — al finanziamento delle graduatorie multiregionali;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Articolo unico

1. Le risorse finanziarie disponibili per gli interventi della legge n. 488/1992, derivanti dalle assegnazioni citate in premessa e destinate alla concessione dei contributi in conto capitale, pari a complessivi 679,88 milioni di euro, sono ripartite tra i settori «industria», «turismo» e «commercio» come segue:

il 60% al settore «industria», pari a 407,928 milioni di euro;

il 35% al settore «turismo», pari a 237,958 milioni di euro

il 5% al «settore commercio», pari a 33,994 milioni di euro.

2. Le regioni e le province autonome possono modificare le percentuali di riparto settoriale di cui al comma 1 aumentandole o diminuendole fino ad un massimo di 10 punti e comunicando le determinazioni al riguardo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Qualora una regione non modifichi le percentuali di riparto settoriale entro il predetto termine, si applicano le percentuali di cui al comma 1.

3. Per la formazione delle graduatorie relative alle modalità semplificate per le imprese artigiane sono destinate risorse finanziarie nella misura del 10% di quelle assegnate al settore «industria» sulla base dei commi 1 e 2.

4. Per le graduatorie multiregionali dei settori «industria» e «turismo», riferite alle macro-aree Mezzogiorno e centro-nord, previste dall'art. 8, comma 7, lettera *c)* del decreto 1° febbraio 2006 citato in premessa, è destinato il 30% delle risorse individuate per gli stessi settori sulla base dei commi 1 e 2.

5. Nella ripartizione delle risorse su base regionale è assicurata la quota dell'85% alle regioni del Mezzogiorno, comprese Abruzzo e Molise, e la quota del 15% alle regioni del centro-nord. Per la suddivisione delle risorse tra le singole regioni e province autonome sono utilizzati i seguenti valori percentuali, che si applicano al netto delle quote da destinare alle graduatorie multiregionali di cui al comma 4:

Macro area Mezzogiorno		Macro area Centro-nord	
Regioni	valori percentuali	Regioni	valori percentuali
Abruzzo	4,31	Emilia Romagna	3,24
Basilicata	4,45	Friuli Venezia Giulia	3,07
Calabria	12,33	Lazio	18,66
Campania	23,92	Liguria	8,96
Molise	2,59	Lombardia	10,53
Puglia	16,40	Marche	4,45
Sardegna	12,00	P.A. Bolzano	1,09
Sicilia	24,00	P.A. Trento	0,54
	100,00	Piemonte	18,57
		Toscana	14,45
		Umbria	5,63
		Valle D'Aosta	0,63
		Veneto	10,18
			100,00
Totale Mezzogiorno	85%	Totale Centro-nord	15%

6. Il quadro complessivo di riparto delle risorse, risultante da quanto disposto nei commi precedenti, è riportato nella tabella dell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono fatte salve le variazioni derivanti dalle eventuali modifiche delle percentuali di riparto settoriale comunicate dalle regioni e province autonome ai sensi del comma 2.

7. Le risorse non utilizzate nell'ambito di un bando restano attribuite alla stessa regione per il finanziamento delle graduatorie degli altri bandi settoriali riferiti alla stessa annualità, in proporzione al fabbisogno e nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Roma, 2 febbraio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 211

ALLEGATO I

Legge 488/92 - RIEPILOGO GENERALE DELLE RISORSE PER SETTORE E PER DESTINAZIONE TERRITORIALE						
		BANDO ARTIGIANATO	**BANDO INDUSTRIA**	**BANDO TURISMO**	**BANDO COMMERCIO**	**TOTALE**
GRADUATORIE MULTIREGIONALI CENTRO-NORD(30%)	15,00%	-	16.521.084,00	10.708.110,00	-	**27.229.194,00**
GRADUATORIE MULTIREGIONALI MEZZOGIORNO (30%)	85,00%	-	93.619.476,00	60.679.290,00	-	**154.298.766,00**
TOTALE GRADUATORIE MULTIREGIONALI	**100,00%**	-	**110.140.560,00**	**71.387.400,00**	-	**181.527.960,00**
PIEMONTE	18,57%	1.136.283,00	7.158.586,00	4.639.824,00	946.904,00	**13.881.597,00**
VALLE D'AOSTA	0,63%	38.549,00	242.860,00	157.409,00	32.124,00	**470.942,00**
LOMBARDIA	10,53%	644.322,00	4.059.230,00	2.630.983,00	536.935,00	**7.871.470,00**
BOLZANO	1,09%	66.696,00	420.186,00	272.343,00	55.580,00	**814.805,00**
FRENTO	0,54%	33.042,00	208.166,00	134.922,00	27.535,00	**403.665,00**
VENETO	10,18%	622.906,00	3.924.308,00	2.543.533,00	519.088,00	**7.609.835,00**
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,07%	187.851,00	1.183.460,00	767.058,00	156.542,00	**2.294.911,00**
LIGURIA	8,96%	548.255,00	3.454.008,00	2.238.709,00	456.879,00	**6.697.851,00**
EMILIA ROMAGNA	3,24%	198.253,00	1.248.994,00	809.533,00	165.211,00	**2.421.991,00**
TOSCANA	14,45%	884.185,00	5.570.359,00	3.610.418,00	736.820,00	**10.801.782,00**
UMBRIA	5,63%	344.495,00	2.170.320,00	1.406.689,00	287.079,00	**4.208.583,00**
MARCHE	4,45%	272.292,00	1.715.439,00	1.111.859,00	226.910,00	**3.326.500,00**
LAZIO	18,66%	1.141.791,00	7.193.280,00	4.662.310,00	951.493,00	**13.948.874,00**
TOTALE GRADUATORIE REGIONALI CENTRO-NORD (70%)	**100,00%**	**6.118.920,00**	**38.549.196,00**	**24.985.590,00**	**5.099.100,00**	**74.752.806,00**
ABRUZZO	4,31%	1494.444,00	9.414.999,00	6.102.314,00	1.245.370,00	**18.257.127,00**
MOLISE	2,59%	898.053,00	5.657.737,00	3.667.052,00	748.378,00	**10.971.220,00**
CAMPANIA	23,92%	8.293.992,00	52.252.150,00	33.867.134,00	6.911.660,00	**101.324.936,00**
PUGLIA	16,40%	5.686.516,00	35.825.053,00	23.219.942,00	4.738.764,00	**69.470.275,00**
BASILICATA	4,45%	1.542.988,00	9.720.822,00	6.300.533,00	1.285.823,00	**18.850.166,00**
CALABRIA	12,33%	4.275.289,00	26.934.323,00	17.457.432,00	3.562.741,00	**52.229.785,00**
SICILIA	24,00%	8.321.732,00	52.426.907,00	33.980.402,00	6.934.776,00	**101.663.817,00**
SARDEGNA	12,00%	4.160.866,00	26.213.453,00	16.990.201,00	3.467.388,00	**50.831.908,00**
TOTALE GRADUATORIE REGIONALI MEZZOGIORNO(70%)	**100,00%**	**34.673.880,00**	**218.445.444,00**	**141.585.010,00**	**28.894.900,00**	**423.599.234,00**
TOTALE GENERALE		**40.792.800,00**	**367.135.200,00**	**237.958.000,00**	**33.994.000,00**	**679.880.000,00**

06A03166

DECRETO 3 febbraio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Universale Unicoop - Società cooperativa a r.l.», in Padova, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 agosto 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Universale Unicoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Padova (codice fiscale n. 00410460281) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e i sigg.ri:

dott.ssa Adriana Esposito, nata a Roma il 22 settembre 1960, residente a Padova, via A. de Gasperi n. 12/B;

avv. Gianpaolo Rizzo, nato a Piaggine (Salerno) il 6 luglio 1965, domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Giannone a Padova, via Cernia n. 58;

dott. Michele Gagliardi, nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, con studio in Bologna, via Corte Isolana n. 8;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03109

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 marzo 2006.

Istituzione di un unico «Comitato di gestione delle zone di tutela biologica».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 79 del 23 marzo 2005, concernente: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2005 che decorrere dal 1° ottobre 2005, nelle more del conferimento della titolarità dell'incarico di direzione, conferisce al dott. Giuseppe Ambrosio, per la durata di sei mesi l'incarico di reggenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 e dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 1998, n. 156, concernente modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitiate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998 ed in particolare l'art. 9, così come modificato dall'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 9 luglio 1998 relativo all'istituzione di quattro zone di tutela biologica;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2003, n. 194, concernente il Piano di protezione delle risorse acquatiche e che all'art. 7, comma 1, statuisce l'istituzione di sette zone di tutela biologica da adottarsi ai sensi dell'art. 98 del premesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 2005, n. 8, concernente «Istituzione di una zona di tutela biologica denominata "Area Tenue di Porto Falconera", in Carole»;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1993, concernente «Istituzione di una zona di tutela biologica denominata «Banco di Santa Croce»;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2003, n. 194, concernente il Piano di protezione delle risorse acquatiche e che all'art. 7, comma 2, prevede l'istituzione per ciascuna zona di tutela biologica, di Comitati di gestione cui spetta la regolamentazione dell'attività di pesca professionale e sportiva ed il relativo monitoraggio e controllo nonché, per quelle istituite ai sensi del decreto ministeriale 16 giugno 1998 il relativo aggiornamento;

Visti i decreti ministeriali 30 luglio 2004, dal n. 200425516/1 al n. 200425516/11 affissi agli albi delle Capitanerie di porto territorialmente competenti, concernenti l'istituzione per ciascuna zona di tutela biologica, dei Comitati di gestione cui spetta la regolamentazione dell'attività di pesca professionale e sportiva ed il relativo monitoraggio e controllo nonché, per quelle istituite ai sensi del decreto ministeriale 16 giugno 1998 il relativo aggiornamento;

Ritenuto, per motivazioni di efficienza ed economicità, nonché per conseguenti ed inderogabili esigenze di modifiche procedurali, richiedere il ritiro e l'annullamento dei suddetti decreti;

Ritenuto opportuno procedere all'istituzione di un unico Comitato di gestione al fine di una efficace, un coordinamento unificato ed una conduzione efficiente ed economica tale da consentire la regolamentazione dell'attività di pesca professionale e sportiva a tutte le zone di tutela biologica con un'ottica di carattere strategico complessivo.

Decreta:

Art. 1.

I decreti ministeriali 30 luglio 2004, dal n. 200425516/1 al n. 200425516/11, concernenti l'istituzione per ciascuna zona di tutela biologica, dei Comitati di gestione cui spetta la regolamentazione dell'attività di pesca professionale e sportiva ed il relativo monitoraggio e controllo nonché, per quelle istituite ai sensi del decreto ministeriale 16 giugno 1998 il relativo aggiornamento, sono abrogati.

Art. 2.

Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, viene istituto il Comitato di gestione delle zone di tutela biologica.

Art. 3.

Il Comitato di cui all'art. 1, è composto da:

a) un coordinatore designato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con funzioni di coordinamento;

b) un funzionario (area C) designato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacolura;

c) un rappresentante del Comando generale delle Capitanerie di porto;

d) un rappresentante designato dalla Conferenza Stato-regioni;

e) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali di categoria;

f) un rappresentante delle Organizzazioni nazionali sindacali;

g) un esperto designato dalla Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario (area C) designato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 4.

Il Comitato di cui all'art. 1, avrà il compito di regolamentare l'attività di pesca professionale e sportiva ed il relativo monitoraggio e controllo delle zone di tutela biologica.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A03040

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 marzo 2006.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di spesa pari ad euro 971.776,89.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 15 febbraio 2006;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto direttoriale n. 2965/Ric. del 29 novembre 2005 di ripartizione, per l'anno 2005, delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 14/5

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Sergio Flesca, Filippo Furfaro, Pasquale Legato, Roberto Musmanno, Ester Zumpano, CM Sistemi Sud S.r.l., Invent S.a.s.
- **Protocollo** N. 8831 del 21/07/2005
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** I.DEAL – Soluzioni per il mercato unificato dell'informazione.
  - **Inizio:** 01/09/2005
    Durata Mesi: 26
- **Costituenda Società:** ITACA – Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 21/07/2005

- **Costo Totale ammesso** **€ 744.600,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 481.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ 263.600,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 481.000,00	€ 263.600,00	€ 744.600,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 481.000,00	€ 263.600,00	€ 744.600,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70%	45%
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile		

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 455.320,00

Progetto 18/5

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Massimiliano Coletta, Vittorio Colizzi, Alessandro Desideri, Maurizio Fraziano, Francesca Mariani, Stefano Marini, Giuseppe Novelli, Maurizio Paci, Paolo Rossi, Cesare Saltini.
- **Protocollo N**. 12060 del 14/11/2005
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Farmaci e diagnostici sviluppati attraverso una struttura organizzativa denominata RE.D.D., dedicata all'utilizzazione di piattaforme tecnologiche innovative sotto forma di filiera.
  - **Inizio:** 15/04/2006
    Durata Mesi: 24
- **Costituenda Società:** RE.D.D. Research for Drug Development – Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 14/11/2005

- **Costo Totale ammesso** **€ 1.600.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 1.379.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ 221.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	**Sviluppo Precompetitivo**	**Totale**
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ **1.379.000,00**	€ **221.000,00**	€ **1.600.000,00**
Extra UE	€	€	€
Totale	€ **1.379.000,00**	€ **221.000,00**	€ **1.600.000,00**

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	**Sviluppo Precompetitivo**
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	**50%**	**25%**

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	**fino a €** **516.456,89**

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di trentasei mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 971.776,89 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2005 di cui alle premesse:

sezione aree nazionali € 516.456,89;

sezione aree depresse € 455.320,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A03101

DECRETO 17 marzo 2006.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di spesa pari ad euro 295.600,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nelle sedute del 14 dicembre 2005, del 25 gennaio 2006 e del 15 febbraio 2006;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto direttoriale n. 2965/Ric. del 29 novembre 2005 di ripartizione, per l'anno 2005, delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 13/5

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Paola Inverardi, Benedetto Intrigila, Giuseppe Della Penna, Alfonso Pierantonio, Rocco Matricciani, Cyborg S.r.l., Università degli Studi dell'Aquila, Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo
- **Protocollo N**. 8380 del 6/07/2005
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** MPAY Piattaforma software per la gestione del pagamento elettronico attraverso telefonia cellulare.
  - **Inizio:** luglio 2005
    Durata Mesi: 36
- **Costituenda Società:** Bccp Innovation – Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 06/07/2005

- **Costo Totale ammesso** **€ 529.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 347.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ 182.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€ 322.000,00	€ 152.000,00	€ 474.000,00
Eleggibile Obiettivo 2	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 55.000,00
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 347.000,00	€ 182.000,00	€ € 529.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)	65%	40%
Eleggibile Obiettivo 2	60%	35%
Non Eleggibile		

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a €	295.600,00

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 36 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 295.600,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2005 di cui alle premesse:

sezione aree depresse € 295.600,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A03102

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2006.

Accertamento del cambio delle valute estere, per il mese di febbraio 2006, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di febbraio 2006, come segue:

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Media
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	59,1811
ALBANIA	Lek	ALL	47	122,466
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	87,4667
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	95,9627
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,22335
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,12503
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,47722
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,6638
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	537,339
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,13696
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,61018
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5477,05
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian (nuovo)	AZN	271	1,09541
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,19384
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,450076
BANGLADESH	Taka	BDT	174	80,2383
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,38767
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,34191
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,95
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,19384
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	52,9059
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2567,69
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	9,55027
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	6,45724
BRASILE	Real	BRL	234	2,57992
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	1,94482
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,95
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1161
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	4890,79
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,95
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,37231
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	0,978945
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	28,4069
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,95
CILE	Peso Cileno	CLP	29	627,578
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	9,61166
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,57436
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2692,46
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	517,295
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,62644
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1157,96
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,95

COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	598,59
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,31914
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,19384
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,4641
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,22335
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	40,7881
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	6,84846
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,4461
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,38501
ERITREA	Nakfa	ERN	243	17,9075
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,3735
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,682973
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,07423
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	61,7758
FONDO MONETARIO INTERNAZI	DSP	XDR	188	0,831696
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,95
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	33,5894
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,16535
GHANA	Cedi	GHC	111	11063,8
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	77,3004
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	140,768
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,682973
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	212,17
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,846429
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,22335
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,0857
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	5318,05
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,95
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,95
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	239,889
HAITI	Gourde	HTG	151	50,161
HONDURAS	Lempira	HNL	118	22,5575
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,26401
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	52,9059
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	11049
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	10888,6
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1762,26
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	76,5725
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,61463
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	156,698
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	85,7705
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	49,4483
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,348739
LAOS	Kip	LAK	154	12513,8
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,30791
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,69608
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1799,1
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	67,7071
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,60608
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	9,54183
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,1713
MADAGASCAR	Ariary	MGA	268	2604,31
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	156,055
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,44875

MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,2811
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,95
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	10,9083
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	320,664
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	36,6226
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	12,5224
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15,4794
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1445,71
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	29075,8
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,66442
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,30791
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	85,2194
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	20,5932
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,95
NIGERIA	Naira	NGN	81	154,009
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	8,05928
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,77406
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,459615
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	71,5283
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,19384
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,70181
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7249,76
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	3,92696
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,25
POLONIA	Zloty	PLN	237	3,79414
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,34479
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,682973
ROMANIA	Leu	ROL	131	35392,7
ROMANIA	Nuovo Leu	RON	270	3,53927
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	33,6802
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	659,676
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,06835
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,29078
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,682973
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8497,91
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,95
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	87,4924
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,56609
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3509,44
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	1,94482
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	62,3301
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	37,3904
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,485
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1929,41
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	121,998
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,22335
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,22335
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,19384
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,22335
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,30791
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	274,207
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,27111
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,34142
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,55803
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,30791

TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,83256
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	38,5944
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1419,17
THAILANDIA	Baht	THB	73	47,014
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,95
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,45924
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,49133
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,61858
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,58298
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6207,94
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,03811
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2167,91
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	251,57
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	28,8708
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1426,07
VANUATU	Vatu	VUV	208	135,27
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2563,52
VIETNAM	Dong	VND	145	19008,7
YEMEN	Rial	YER	122	233,868
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	3910,25
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	118430

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2006

Il direttore centrale: BUSA

06A03049

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 16 marzo 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni Regionali;

Vista la Disposizione Organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota prot. n. 1102 del 17 febbraio 2006 del Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dalle ore 15, alle ore 16,30 il giorno 16 febbraio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento è dipeso da una interruzione di fornitura dell'energia elettrica, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 5 (prot. 79) dell'Ufficio del Garante del Contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di Piacenza dalle ore 15, alle ore 16,30 il giorno 16 febbraio 2006;

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 marzo 2006

Il direttore regionale: CESÀRO

06A03074

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 23 marzo 2006.

Costituzione dell'Ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il proprio decreto in pari data con il quale sono state indette le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge n. 103 del 1979, per il giorno 14 maggio 2006;

Ritenuto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge sopra indicata occorre provvedere alla designazione dei componenti dell'Ufficio elettorale ivi previsto chiamandone a far parte un Vice avvocato generale dello Stato come presidente nonchè due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

L'Ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato di cui all'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è composto come segue:

avv. Aldo Linguiti - vice avvocato generale dello Stato - presidente;

avv. Alessandra Bruni - avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio;

avv. Giulio Bacosi - avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 23 marzo 2006

L'avvocato generale: FIUMARA

06A03187-*bis*

DECRETO 23 marzo 2006.

Indizione delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il D.A.G. in data 29 maggio 2003 con il quale sono stati nominati per un triennio dal 28 maggio 2003 i componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

Ritenuto che il 27 giugno 2006 scade la durata in carica degli attuali componenti in seno al suddetto Consiglio;

Considerato che occorre conseguentemente procedere all'indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Decreta:

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Le elezioni avranno luogo il giorno 14 maggio 2006 in Roma, presso la Sede dell'Avvocatura generale dello Stato, dalle ore 9 alle ore 21.

Con altro decreto si procederà alla nomina dei componenti dell'ufficio elettorale istituito dall'art. 22, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 23 marzo 2006

L'avvocato generale: FIUMARA

06A03187

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2006.

Autorizzazione alla Cattolica Aziende S.p.a., con sede in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni, di cui al punto *a)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2414).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visti i provvedimenti ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Cattolica Aziende S.p.a. e il successivo provvedimento n. 2193 del 30 giugno 2003 con il quale è stata dichiarata la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 10. R.C. Auto;

Vista l'istanza del 27 giugno 2005 con la quale Cattolica Aziende S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 10. R.C.Auto, 12. R.C. Natanti e 15. Cauzione di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 1° marzo 2006;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Cattolica Aziende S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 15 marzo 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

La Cattolica Aziende S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 10. R.C. Auto, 12. R.C. Natanti e 15. Cauzione di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il presidente: GIANNINI

06A03094

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 marzo 2006.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'anno 2006. (Deliberazione n. 110/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 2 marzo 2006;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con la quale sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

Visto lo stanziamento autorizzato in relazione alla legge n. 249 del 1997 indicato nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2002, recante misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge n. 481/95, nonché i successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in materia;

Considerato che il comma 66 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, fissa, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nella misura dell'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della citata legge;

Considerato che la predetta norma, avendo riguardo ai «soggetti operanti nel settore delle comunicazioni», i quali erano stati identificati dal già citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, consente di continuare a fare riferimento ai contenuti di tale provvedimento;

Esaminato il parere espresso in data 24 febbraio 2006 dalla Commissione di garanzia, in merito alla disciplina delle esenzioni dall'obbligo di versamento del contributo da parte di alcune categorie di soggetti;

Considerato che il mutato quadro normativo relativo al sistema di finanziamento fa ritenere opportuno sottoporre a revisione, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il sistema delle esenzioni dalla contribuzione, così come individuate

nel decreto interministeriale del 16 luglio 1999 e riproposte nei successivi decreti, riducendo significativamente l'ambito delle esenzioni stesse;

Considerato peraltro opportuno stabilire criteri di esenzione aderenti al rispetto dei principi della parità di trattamento, della tutela del pluralismo, di economicità della gestione amministrativa connessa al prelievo e di proporzionalità;

Ritenuto, al fine di perseguire gli obiettivi sopra specificati, di individuare un'esenzione per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a 500.000,00 euro in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo;

Ravvisata altresì l'opportunità di puntualizzare la già vigente esenzione totale per le imprese che versano in «stato di crisi» avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;

Vista la relazione illustrativa dell'Ufficio bilancio e contabilità del Servizio amministrazione e personale sul calcolo della base imponibile e le modalità di contribuzione;

Rilevato che le proposte modalità di calcolo della base imponibile, già previste dal decreto ministeriale del 27 luglio 2005, si mostrano coerenti con i principi di pertinenza, di causalità ed equità;

Considerato che la stima delle entrate, determinata in base ai dati dei bilanci 2004 degli operatori della comunicazione, risulta congrua ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2006;

Tenuto conto, inoltre, dei valori contabili emersi nel raffronto tra il sistema di esenzioni dalla contribuzione applicato negli anni pregressi e quello che si propone per l'anno 2006 con il presente provvedimento;

Udita la relazione dei commissari relatori Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Per l'anno 2006, la contribuzione fissata dall'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in misura pari all'1,5 per mille, dovuta all'Autorità dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, come individuati nel decreto ministeriale 17 maggio 2002, è calcolata sui ricavi, iscritti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'entrata in vigore della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 1 assumono rilievo i soli ricavi ottenuti nel settore delle comunicazioni.

3. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi precedenti è determinata al netto delle quote riversate agli operatori terzi.

Art. 2.

1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a 500.000,00 euro e le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali.

Art. 3.

1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2006, deve essere effettuato sul c/c bancario n. 000027003095 Abi 01010 Cab 03494 Cin L - Sanpaolo Banco di Napoli - intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 4.

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2006, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio e quelli sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga attività rientranti in più di una delle categorie del settore di cui all'art. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. La presente delibera ai sensi della legge n. 266/2005, art. 1, comma 65 - è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 2 marzo 2006

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
BOTTI

Il commissario relatore
LAURIA

ALLEGATO
(alla delibera 110/06/COS del 2 marzo 2006)

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Ufficio bilancio e contabilità - Servizio amministrazione e personale - Centro direzionale isola B5 - Pal. Torre Francesco - 80143 NAPOLI.

SEZIONE 1: RIFERIMENTI ANAGRAFICI

Il sottoscritto ………………. nella qualità di …………………..

dell'impresa …….. ………… iscritta alla C.C.I.A.A. di …… al numero ……. Reg. imprese n…..

C.F……………………………. P.IVA ………………………..

Sede Legale …………………… Prov. ….. Via ………………… ……. N.… ..cap ………

Tel. ……………….. Fax ………………………………… E-mail ……………………………

Estremi iscrizione ROC: . ………………………………………

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Delibera del 2 marzo 2006, n, 110/06/CONS.

SEZIONE 2: VALORI CONTABILI E CATEGORIE DI APPARTENENZA

Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti: €. …………………………..
(riportare l'ammontare complessivo dei ricavi del valore della produzione)
Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti assoggettati e/o esenti: €. ………………………..
Categoria di appartenenza prevalente (per base imponibile): Cat. .
(indicare la lettera e la definizione di cui all'Art.1 comma 1.)
Calcolo del contributo dello 1,50 per mille :

A B

Cat.	Attività Esercitata	Cod.Istat	Ricavi imponibili €.:	Ricavi esclusi/esenti €. *
Resid.	(Totale ricavi Voce A1)			
Resid.	(Totale ricavi Voci da A2 ad A5)			
TOTALE				
Quota ricavi esente				
CONTRIBUTO: 1,50 x A / 1000				
ESTREMI DEL VERSAMENTO:				(allegare fotocopia della ricevuta)

- NOTE: fornire le motivazioni dell'esclusione/esenzione

Il legale rappresentante
timbro e firma

data

ALLEGATO 2

Testo dell'Avvertenza da pubblicare di seguito al testo della delibera n. 110/06/CONS.

Avvertenza: La delibera n. 110/06/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata in questa *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, determina, in ottemperanza dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dagli operatori della comunicazione, per l'anno 2006.
La delibera è stata approvata con DPCM del 14 marzo 2006.
Le relative istruzioni sono disponibili sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni : www.agcom.it

06A03165

DELIBERAZIONE 17 marzo 2006.

Provvedimento ai sensi delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006, approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 1° febbraio 2006. (Rai Tre - Trasmissione «In mezz'ora» del 12 marzo 2006). (Deliberazione n. 48/06/CSP).

L'AUTORITÁ

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 17 marzo 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, che dispone che la Commissione e l'autorità, ciascuna negli ambiti di rispettiva competenza, adottano criteri specifici per rendere effettivi nella programmazione radiotelevisiva i principi di parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione, e che nel periodo di campagna elettorale nelle trasmissioni radiotelevisive è fatto divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto e, infine, che registi e conduttori sono tenuti a un comportamento corretto e imparziale nella gestione del programma, in modo da non esercitare, in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori (art. 5, commi 1, 2, 3);

Viste le disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006, approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 1° febbraio 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2006;

Visto, in particolare, l'art. 6 della citata delibera del 1° febbraio 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in base al quale «*i direttori responsabili dei programmi [...], nonché i loro conduttori e registi, [...] curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata*», e inoltre, nei programmi di approfondimento informativo, «*qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle diverse coalizioni [...] e ad assicurare l'equilibrata presenza dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, sempre e comunque in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti*»;

Visti gli esiti dell'attività di monitoraggio dell'Autorità (periodo dall'11 febbraio al 12 marzo 2006) dai quali risulta che la società RAI - Radiotelevisione Italiana Spa ha mandato in onda sull'emittente televisiva nazionale Rai Tre il programma di approfondimento politico «In ½ ora», che risulta caratterizzato, come

pubblicizzato anche sul sito internet della Rai www.raitre.rai.it/, dalla formula dell'intervista al singolo personaggio su temi della sfida elettorale;

Rilevato che tale programma, secondo quanto risulta dalla nota del direttore generale della RAI del 6 febbraio 2006 (prot. DG/2924) indirizzata al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e al Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è tra quelli ricondotti alla responsabilità della testata TG 3 in relazione alle elezioni politiche dell'aprile 2006;

Vista la determinazione relativa ai chiarimenti interpretativi sulla disciplina della parità di accesso nelle trasmissioni di approfondimento informativo assunta dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 2 marzo 2006 richiamando la necessità di garantire il rispetto della dialettica interna ai programmi di approfondimento informativo attraverso la corretta applicazione del principio di «equilibrato contraddittorio» all'interno delle singole trasmissioni nei programmi di approfondimento informativo costituiti da temi di informazione politico-elettorale;

Vista la circolare del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità del 3 marzo 2006 (prot. n. 0008459), con la quale sono stati comunicati alle emittenti televisive nazionali pubblica e private i chiarimenti interpretativi sulla disciplina della parità di accesso nelle trasmissioni di approfondimento informativo approvati dalla Commissione;

Considerato che l'iniziativa della Commissione per i servizi ed i prodotti, tradottasi nella predetta determinazione e comunicata alle emittenti televisive nazionali con la sopra richiamata nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità, è in linea con le funzioni di garanzia dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di informazione politica attribuite a quest'Autorità dalla legge n. 28/2000. Infatti, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della citata legge n. 28/2000, all'Autorità spetta il perseguimento d'ufficio delle violazioni della legge stessa e delle disposizioni attuative - siano esse adottate dalla Commissione di vigilanza o dall'Autorità stessa - con un ampio margine di intervento (si veda ad esempio quanto previsto dall'art. 10, comma 9, della legge n. 28/2000 relativo ai provvedimenti di urgenza) che sicuramente include iniziative di chiarimento sulla portata delle disposizioni in argomento, utili a prevenire le violazioni delle disposizioni medesime. Nel merito la previsione, per il limitato periodo della campagna elettorale, di un equilibrato contraddittorio all'interno delle singole trasmissioni dei programmi di approfondimento informativo integra un criterio specifico la cui definizione è appunto demandata alla Commissione parlamentare e all'Autorità, che vi hanno provveduto con gli atti applicativi adottati rispettivamente, dalla Commissione nella seduta del 1° febbraio 2006 e dall'Autorità con delibera n. 29/6/CSP (cfr. in particolare l'art. 6 e rispettivamente, l'art. 9). Difatti i generali canoni di parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità (ordinari all'esercizio dell'informazione in base all'art. 7 del testo unico della radiotelevisione) devono essere integrati per il periodo di campagna elettorale, come appunto previsto dal legislatore nella legge n. 28/2000, proprio per la peculiare funzione dell'informazione nella definizione delle scelte politiche individuali.

Considerato che nel programma in esame si rileva, all'interno della singola trasmissione, la mancanza della formula del contraddittorio così come specificata negli indirizzi interpretativi comunicati con la suddetta circolare del 3 marzo;

Preso atto che, con specifico riferimento all'andamento della puntata del 12 marzo 2006 della trasmissione «In ½ ora» condotta da Lucia Annunziata, alla quale ha partecipato in qualità di ospite il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il Direttore generale, nella seduta del Consiglio di amministrazione della RAI del 15 marzo 2006, ha dichiarato « che - per una concomitanza di fattori non c'è stato l'adeguato rispetto della prescrizione secondo cui, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a chiusura delle operazioni di voto nel corso di qualunque trasmissione, è vietato a registi e conduttori manifestare anche in forma indiretta proprie preferenze politiche (legge 28 del 2000; art. 5, commi 2 e 3); nonché della prescrizione secondo cui — in periodo elettorale — i direttori responsabili dei programmi di approfondimento, i loro conduttori e registi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti politici ai conduttori o alle testate (Regolamento della Commissione di vigilanza; art. 6, comma 2)», comunicando che avrebbe preso «tutti i provvedimenti previsti dalla normativa in vigore a tutela della par condicio, per garantire che - nelle ulteriori puntate di questa come di ogni altra trasmissione e nei notiziari televisivi e radiofonici — venga rispettata nel modo più rigoroso la legge 28/2000 e i relativi regolamenti e si proceda — ove necessario — al ristabilimento dell'equilibrio»;

Rilevato, altresì, che il Consiglio di amministrazione e il Presidente hanno preso atto positivamente di tale impegno;

Considerato che l'art. 15, comma 1, della delibera del 1° febbraio 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevede, al comma 1, che «il Consiglio di amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione»;

Rilevato, pertanto, quanto al mancato rispetto dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge 28/2000 e dell'art. 6, comma 2, della delibera del 1º febbraio 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che già il Direttore generale, con la positiva presa d'atto del Consiglio di amministrazione e del Presidente, ha ravvisato la violazione delle norme suddette, assumendo il conseguente impegno ad adottare gli appropriati provvedimenti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e del contratto di servizio;

Considerato, dunque, che, in ragione del sopra richiamato impegno a provvedere, si prospetta lo spontaneo adeguamento della azienda sicchè, allo stato, non risulta necessario provvedere ai sensi dell'art. 15, comma 2, delle citate disposizioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Considerato che l'Autorità si riserva, peraltro, di valutare la congruità e l'effettività dei provvedimenti che saranno adottati dall'azienda;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Ordina:

Alla società RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, viale G. Mazzini,14, cap. 00195, di comunicare tempestivamente all'Autorità i provvedimenti che saranno adottati sul caso in oggetto e si riserva di verificarne la congruità e l'effettività.

La comunicazione all'Autorità dovrà essere effettuata al seguente indirizzo: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni all'attenzione della dott.ssa Laura Aria - Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse responsabile del procedimento - via delle Muratte, 25 - Roma» e potrà essere anticipata via fax al n. 06/69644926.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/1997.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Il presente provvedimento è notificato alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed è trasmesso alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 17 marzo 2006

Il presidente:
CALABRÒ

I commissari relatori:
LAURIA - INNOCENZI BOTTI

06A03151

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2006) **coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2006, n. 127** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21)**, recante: «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e nelle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Al fine di garantire l'occupabilità dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il *31 marzo 2006 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove*

non abbiano cessato l'attività. Il Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano al Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonché gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro il *15 aprile 2006* il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma.

2. Le attività orientate al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche avvalendosi della Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al Programma lavoratori in esubero ovvero, anche in raccordo con gli operatori autorizzati o accreditati, dai centri per l'impiego delle province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per la formazione continua. I soggetti pubblici operano sulla base dei compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.

3. Al termine dei periodi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e al termine del triennio successivo, gli accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto attiene alle attività di reimpiego e, sulla base dei risultati raggiunti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego.

4. Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma di cui al comma 1 è assicurato per i periodi successivi a quelli di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'ultima mensilità di mobilità erogata al lavoratore interessato, fino al perfezionamento dei processi *di fuoriuscita dal Programma* e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243. Al termine dei periodi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi al sostegno al reddito dei lavoratori di cui al comma 1, che ricomprendono la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese, con l'esclusione delle imprese sottoposte alle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese sono riservate *1.300* delle unità indicate nel comma 1.

5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui all'art. 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, si applica per i primi ventiquattro mesi di attuazione del Programma.

6. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, *tenendo conto delle competenze acquisite dai lavoratori stessi.*

7. All'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

1-*ter*. Avverso gli atti di cui al comma 1-*bis* è ammesso ricorso entro *quaranta giorni* alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei *trenta giorni* successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'I.N.P.S. e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.

1-*quater*. La mancata comunicazione di cui al comma 1-*bis* è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

8. I lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro rapporto di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel Programma di sostegno al reddito *di cui al medesimo comma 1* nel caso in cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non imputabili alla volontà del lavoratore.

9. I lavoratori di cui al comma 1 possono prestare attività lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi percepiti superiori al limite complessivo di cui al comma 1 riducono l'ammontare del trattamento di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al lavoratore in caso di lavoro autonomo permane l'onere contributivo per l'ammontare percepito dal lavoratore con contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell'I.N.P.S. dei contributi figurativi.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a *1.300.000 euro* per l'anno 2006, a *2.600.000 euro* per l'anno 2007 e a *15,6* milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'art. 78, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse, pari a *1.300.000 euro* per l'anno 2006, a *2.600.000* milioni di euro per l'anno 2007 e a *15,6 milioni di euro* a decorrere dall'anno 2008, affluiscono al bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e ad esse viene data apposita evidenza contabile. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio delle

domande di accesso al sostegno al reddito di cui al comma 4. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *i*-quater*)*, della medesima legge n. 468 del 1978. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

11. *All'art. 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,* le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tale fine è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 35 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, *come rifinanziato dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):

«Art. 4 *(Agenzie per il lavoro)*. — 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:

a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20;

b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere da *a)* a *h)*;

c) agenzie di intermediazione;

d) agenzie di ricerca e selezione del personale;

e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera *a)*, comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera *c)*, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* del predetto albo.

7. L'autorizzazione di cui al presente art. non può essere oggetto di transazione commerciale.

«Art. 5 *(Requisiti giuridici e finanziari)*. — 1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 sono:

a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere *d)* ed *e)* è ammessa anche la forma della società di persone;

b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;

c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo art. 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

g) il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'àmbito da essi stessi indicato.

2. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma coo-perativa;

b) la garanzia che l'attività interessi un àmbito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso

un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da *a)* ad *h)* del comma 3, dell'art. 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;

b) la garanzia che l'attività interessi un àmbito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo».

«Art. 6 *(Regimi particolari di autorizzazione).* — 1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo art. 17.

2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere *c), f)* e *g)*, del comma 1, dell'art. 5, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 17.

3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere *c), d), e), f), g)* di cui all'art. 5, comma 1.

4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere *c), d), e), f), g)* di cui all'art. 5, comma 1.

5. È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.

6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b), c), d)*, può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'art. 5, comma 4, lettera *b)*.

7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'art. 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei princìpi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'àmbito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma 1.

8-*bis*. I soggetti autorizzati ai sensi del presente art. non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da una singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.».

«Art. 7 *(Accreditamenti)* — 1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti princìpi e criteri:

a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'àmbito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;

b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;

d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.

2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:

a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente art., per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;

b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

c) le procedure per l'accreditamento;

d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;

e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.».

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):

«Art. 7. *(Indennità di mobilità)*. — 1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;

b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;

b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.».

— Si riporta il testo dei commi da 6 a 9 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria):

«6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:

a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella *A* allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'art. 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:

1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;

2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella *A* allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;

c) i lavoratori di cui alle lettere *a)* e *b)*, che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella *A* allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.

8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui

al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.

9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della già citata legge n. 223 del 1991:

«Art. 3 *(Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali).* — 1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene.

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto.

4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

4-*bis.* Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.

4-*ter.* Ferma restando la previsione dell'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità.

5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.

5-*bis.* La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente art. per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'art. 2-*sexies* della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal presente art. al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.».

— Il del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1999.

— Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 24 dicembre 2003.

— Si riporta il testo dell'art. 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati):

«Art. 15 *(Omissis).*

I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi.».

— Si riporta il testo dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291:

«Art. 1-*quinquies.* — 1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'art. 1-*bis* del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1, dell'art. 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: *a)* rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; *b)* non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.».

— Si riporta il testo dell'art. 1-*quinquies* del citato decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1-*quinquies.* — 1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché ai sensi del primo periodo del comma 1, dell'art. 1-*bis* del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'art. 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: *a)* rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; *b)* non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'I.N.P.S. e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.

1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1- bis è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

— Si riporta il testo dell'art. 68, comma 4, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

«Art. 68 *(Obbligo di frequenza di attività formative).* — 1. - 3. *(Omissis).*

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;».

— Si riporta il testo dell'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi).* — 1. - 6. *(Omissis).*

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *i-quater)* della citata legge n. 468 del 1978:

«3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) - i-ter). (Omissis);

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:

«7. Per le finalità di cui al presente art. è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente art., su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), come modificato dalla presente legge:

«136. All'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'art. 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: *"31 dicembre 2006"*».

— Si riporta il testo della Tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

«Tabella D

Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale

Oggetto del provvedimento	2006	2007	2008
	(migliaia di euro)		
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno della occupazione: art. 1, comma 7: Fondo per la occupazione (settore n. 27) (3.2.3.1. - occupazione cap. 7202)	500.000	—	—
	500.000	—	— ».

Art. 2.

1. Al fine di assicurare l'espletamento degli interventi a carattere indifferibile, anche tenuto conto degli adempimenti connessi all'attuazione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, volti a far fronte alla condizione di rischio derivante dalle grandi dighe fuori esercizio, il Registro italiano dighe è autorizzato a derogare, nel limite di 50 milioni di euro *per l'anno 2006*, all'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo complessivo previsto dall'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Riferimenti normativi:

Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 2004, n. 75).

— Si riporta il comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)]:

«57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonché agli enti indicati nell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.».

— Si riporta il testo del comma 33 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)]:

«33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.».

Art. 3.

1. All'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «1.700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.913 milioni».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1 sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed al fabbisogno, si fa fronte, quanto a 100 milioni di euro, mediante riduzione dell'importo complessivo di cui al comma 33 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 113 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dei pagamenti per spese relative ad investimenti fissi lordi con conseguente rideterminazione della percentuale stabilita dal comma 34 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dei commi 32, come modificato dalla presente legge, 33 e 34 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)]:

«32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di *1.913 milioni* di euro.

33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

34. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.».

Art. 4.

1. Una quota pari a 170 milioni di euro delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, *come rifinanziata dalla tabella D allegata alla* legge 30 dicembre 2004, n. 311, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2006, per essere destinata: quanto a 70 milioni di euro, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, *come determinata dalla tabella C allegata alla legge* 23 dicembre 2005, n. 266; quanto a 100 milioni di euro, all'assegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa sugli specifici fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi. *Le risorse assegnate al Ministero della difesa sono ripartite sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. In sede di riparto, il Ministro della difesa attribuisce carattere prioritario alla prosecuzione dei servizi relativi alle pre-*

stazioni di manutenzione, manovalanza, pulizia e mensa e dei relativi livelli occupazionali, nonché alle spese per l'attività addestrativa.

2. Una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'art. 32-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è conservata in bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del «Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti):

«4. In relazione al processo di liberalizzazione e di privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è autorizzato ad erogare somme per la ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo di cui all'art. 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi per l'anno 1998, di lire 322 miliardi per l'anno 1999, di lire 500 miliardi per l'anno 2000 e di lire 500 miliardi per l'anno 2001. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce ogni sei mesi al Parlamento in merito all'andamento del predetto processo.».

— La legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 9-*ter. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente).* — 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni», il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.»

— Il testo della già citata legge 266 del 2005 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici):

«Art. 32-*bis. (Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri).* — 1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.»

Art. 5.

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza bancaria dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero dei contratti a tempo determinato, di cui all'art. 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di quattro unità. Per le medesime finalità è autorizzata l'assunzione straordinaria di otto dipendenti a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale pubblica ed è consentito l'istituto del comando per professionalità non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorità *nel limite massimo di sei unità.* La presente disposizione non comporta un aumento del numero dei posti nella pianta organica dell'Autorità.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse *ai sensi dell'art. 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.*

Riferimenti normativi:

— La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato):

«4. L'Autorità non può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.»

— Si riporta il testo del comma 7-*bis* dell'art. 10 della già citata legge n. 287 del 1990:

«7-*bis.* L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione.».

Art. 6.

1. L'art. 59, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

«2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente art., valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005 *ed in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006,* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 59, comma 2, della citata legge n. 144 del 1999, come modificato dalla presente legge:

«Art. 59. (*Utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni in materia di lavoro sommerso). —* 1. *(Omissis)*

2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente art., valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005, ed in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

Per il testo dell'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

06A03269

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 15 marzo 2006, n. **200608420.**

Azioni informative e pubblicitarie rivolte al pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1159/2000 della commissione del 30 maggio 2000.

Alle Regioni
Assessorati alla Pesca
Alle Associazioni di categoria
Alle Organizzazioni sindacali
Alle Capitanerie di Porto
e, per conoscenza:
Al Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto

Premessa

Il presente provvedimento, emanato al fine di assicurare l'informazione dell'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea, in collaborazione con lo Stato membro, in favore del Programma SFOP 2000-2006, illustra le modalità di applicazione della norma di cui all'oggetto.

Modalità d'applicazione

Ai sensi dell'allegato del reg. 1159/2000, punto 3.2.2.2, le azioni informative rivolte al pubblico, riguardanti operazioni cofinanziate dal fondo SFOP il cui costo totale supera 500.000 Euro, comprendono cartelloni fissi in loco e targhe esplicative.

I cartelloni fissi devono essere installati nei luoghi in cui sono stati realizzati i progetti cofinanziati concernenti investimenti in infrastrutture. Per quanto concerne le misure della flotta, il cartello deve essere affisso su un lato dell'imbarcazione.

I predetti cartelloni, di dimensioni commisurate all'importanza della realizzazione, comprendono uno spazio riservato all'indicazione della partecipazione dell'Unione europea con i seguenti criteri:

occupare almeno il 25% della superficie totale del cartellone;

recare l'emblema europeo normalizzato, raffigurato secondo le norme vigenti, ed il testo sotto riportato, disposti come in figura:
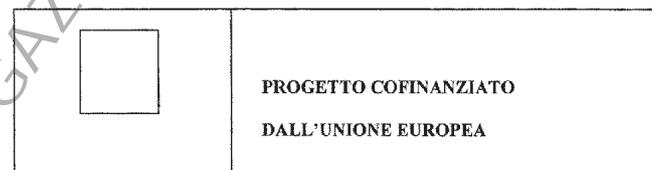
i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell'Unione europea devono avere le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale, ma possono presentare una veste tipografica diversa;

il fondo SFOP può essere menzionato.

I cartelloni devono essere rimossi entro e non oltre sei mesi dalla fine dei lavori e sostituiti da targhe commemorative.

Le targhe commemorative devono recare, oltre all'emblema europeo, un testo che menzioni il cofinanziamento dell'Unione europea ed eventualmente del fondo SFOP. Nel caso di investimenti materiali nelle imprese, le targhe vengono rimosse dopo un anno.

Al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dal fondo SFOP e di ottemperare a quanto prescritto dal reg. CE 1159/2000, si dispone che, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, l'erogazione del saldo del contributo ai singoli destinatari potrà avvenire solo a seguito dell'avvenuta realizzazione ed installazione del materiale informativo sopra descritto.

Si invitano gli enti e le associazioni in indirizzo ad assicurare la massima diffusione alla presente circolare.

Roma, 15 marzo 2006

Il direttore generale reggente della pesca marittima e dell'acquacoltura
AMBROSIO

06A03110

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione di Lettere Credenziali degli Ambasciatori della Repubblica di Capo Verde, della Repubblica di Cuba, del Regno dell'Arabia Saudita, della Repubblica di Panama, della Repubblica Araba d'Egitto (2 marzo 2006).

Giovedì 2 marzo 2006 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Josè Eduardo Barbosa, Ambasciatore della Repubblica di Capo Verde, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 2 marzo 2006 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Rodney Alejandro Lopez Clemente, Ambasciatore della Repubblica di Cuba, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 2 marzo 2006 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Mohammed Ibrahim A. AlJarallah, Ambasciatore del Regno dell'Arabia Saudita, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 2 marzo 2006 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Eudoro Jaen Esquivel, Ambasciatore della Repubblica di Panama, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 2 marzo 2006 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Mohamed Ashraf Gamal Eldin Rashed, Ambasciatore della Repubblica Araba d'Egitto, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

06A03075

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37929 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale legge n. 416/1981 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 gennaio 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 gennaio 2006 della Editoriale La Nuova Sardegna S.p.a., con sede in Sassari, unità di Sassari.

06A03041

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37981 del 17 febbraio 2006 è annullato il decreto direttoriale del 9 giugno 2005, n. 36326 di concessione del trattamento di integrazione salariale della Larix S.r.l., con sede in Sandigliano (Biella), unità di Vercelli, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2006 al 16 febbraio 2006.

È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sinterama S.p.a., con sede in Sandigliano (Biella), unità di Vercelli, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 16 febbraio 2006.

06A03042

Provvedimenti concernenti la rettifica della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38016 del 24 febbraio 2006 il trattamento di integrazione salariale per fallimento in favore della Cleotex S.r.l., con sede in Nardò (Lecce), viene esteso ad ulteriori tre dipendenti della predetta società presso lo stabilimento di Nardò (Lecce), alla data del 25 febbraio 2003.

06A03043

Provvedimenti di annullamento e nuova approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37950 del 17 febbraio 2006 è annullato il decreto ministeriale del 9 giugno 2005, n. 36267 di approvazione del programma di crisi aziendale presentato dalla Larix S.r.l., con sede in Sandigliano (Biella), unità di Vercelli, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2006 al 16 febbraio 2006.

È altresì approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sinterama S.p.a., con sede in Sandigliano (Biella), unità di Vercelli, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 16 febbraio 2006.

06A03044

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37930 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della BTR Italian Cachemire S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 12 agosto 2005 all'11 agosto 2006.

Con decreto n. 37931 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Consorzio Liguria - Consorzio, con sede in Brugnato (La Spezia), unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 30 novembre 2005 al 29 novembre 2006.

Con decreto n. 37932 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Primavera Società cooperativa - Societa cooperativa a responsabilità, con sede in Putignano (Bari), unità di Putignano (Bari), per il periodo dal 30 novembre 2005 al 29 novembre 2006.

Con decreto n. 37933 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tecsol S.p.a., con sede in Mondolfo (Pesaro Urbino), unità di Mondolfo (Pesaro Urbino), per il periodo dal 31 ottobre 2005 al 30 ottobre 2006.

Con decreto n. 37934 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Johnson Electric Moncalieri S.r.l., con sede in Moncalieri (Torino) unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37935 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Celin Renato S.p.a., con sede in Vicenza, unità di Vicenza, per il periodo dal 24 ottobre 2005 al 23 ottobre 2006.

Con decreto n. 37936 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per conversione aziendale della Aticarta S.p.a., con sede in Milano, unità di Pompei (Napoli), per il periodo dal 18 ottobre 2005 al 17 ottobre 2006.

Con decreto n. 37937 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Aluminium Extrusion S.r.l., con sede in Pieve Emanuele (Milano), unità di Pieve Emanuele (Milano), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 37938 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nibac confezioni S.r.l., con sede in Cellino San Marco (Brindisi), unità di Cellino San Marco (Brindisi), per il periodo dal 9 novembre 2005 all'8 novembre 2006.

Con decreto n. 37939 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzaturificio Universale S.r.l., con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 24 ottobre 2005 al 21 ottobre 2006.

Con decreto n. 37940 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pallasport di Porcelluzzi V. & C. S.n.c., con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 26 ottobre 2005 al 25 ottobre 2006.

Con decreto n. 37941 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Industria conciaria Volturno S.r.l., con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), unità di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dall'11 ottobre 2005 al 10 ottobre 2006.

Con decreto n. 37942 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Vertek S.r.l. con sede in Condove (Torino), unità di Condove (Torino), per il periodo dal 14 novembre 2005 al 12 novembre 2006.

Con decreto n. 37943 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CONF.TAP. S.r.l., con sede in Gravina in Puglia (Bari), unità di Gravina in Puglia (Bari), per il periodo dal 10 novembre 2005 al 9 novembre 2006.

Con decreto n. 37944 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Intersistemi Italia S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 10 ottobre 2005 al 9 ottobre 2006.

Con decreto n. 37945 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della TI.BEL (Tibel) S.p.a., con sede in Brentino Belluno (Verona), unità di Brentino Belluno (Verona), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37946 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Henriette confezioni S.p.a., con sede in Castenedolo (Brescia), unità di Castenedolo (Brescia), per il periodo dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 37948 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.a., con sede in Valmadrera (Lecco), unità di Parabiago (Milano), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37949 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CFS Palazzolo S.p.a., con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), unità di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37951 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Radiosa S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 1° ottobre 2006.

Con decreto n. 37952 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gaetano Rossini Holding S.p.a., con sede in Costa Masnaga (Lecco), unità di Costa Masnaga (Lecco), per il periodo dal 31 ottobre 2005 al 30 ottobre 2006.

Con decreto n. 37953 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Idra Casting Machines I.C.M. S.p.a., con sede in Milano, unità di Brescia, per il periodo dal 26 settembre 2005 al 25 settembre 2007.

Con decreto n. 37954 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Madelù Gioielli S.r.l., con sede in Castelletto Monferrato (Alessandria), unità di Castelletto Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 37955 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Unionpaper S.p.a., con sede in Tuscania (Viterbo), unità di Tuscania (Viterbo), per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 37957 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Paravia International S.r.l., con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), unità di Fisciano (Salerno), per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 1° gennaio 2007.

Con decreto n. 37958 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della De Simon S.p.a., con sede in Osoppo (Udine), unità di Osoppo (Udine), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37959 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lear Corporation Italia S.r.l., con sede in Torino, unità di Cassino (Frosinone) e Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 26 settembre 2005 al 25 settembre 2006.

Con decreto n. 37960 del 17 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Ati Packaging S.r.l., con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

06A03045

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Con decreto n. 37956 del 17 febbraio 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 6 agosto 2004 in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area del comune di Napoli - imprese impegnate nei lavori di costruzione del collegamento ferroviario fra le linee Cumana e Circumflegrea a servizio dell'Università di Monte S. Angelo - I stralcio funzionale - tratta soccavo - Monte S. Angelo.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 37987 del 17 febbraio 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 6 agosto 2004 al 5 novembre 2006, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 37947 del 17 febbraio 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 27 ottobre 2003, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area del comune di Palermo - imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo - lotto 30 - II stralcio.

In conseguenza dell'accertamento di cui ai precedente punto, con decreto n. 37978 del 17 febbraio 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 27 ottobre 2003 al 26 gennaio 2006, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

06A03046-06A03047

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37918 del 9 febbraio 2006 è annullato il decreto direttoriale del 20 aprile 2005, n. 35932, limitatamente al periodo dal 1° novembre 2005 al 13 dicembre 2005 della Orsa Sud S.r.l., con sede in Pisticci (Matera), unità di Pisticci (Matera).

Con decreto n. 37919 del 9 febbraio 2006 è annullato il decreto direttoriale del 7 marzo 2005, n. 35612, della Tirreno Power S.p.a., con sede in Roma, limitatamente al periodo dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005 per le sole unità di Roma e di Napoli.

Con decreto n. 37920 del 9 febbraio 2006 è annullato il decreto direttoriale del 2 agosto 2005, n. 36735, limitatamente al periodo dal 2 maggio 2005 al 1° novembre 2005 della BTR Italian Cachemire S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno).

06A03048

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa Consorzio Gardenia società cooperativa edilizia a r.l., in Torino.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, codice civile, della sottoelencata società cooperativa in liquidazione avente sede legale in provincia di Torino:

1. Consorzio Gardenia - Società cooperativa edilizia a r.l., in liquidazione volontaria dal 28 maggio 2001, con sede legale in Torino - via Pianezza n. 60/B, costituita in data 18 novembre 1997, pos. prov. n. 6511, partita IVA n. 07435440016.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, U.O. Cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02972

Determinazione della retribuzione convenzionale giornaliera ai fini contributivi ed indennitari dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori di cui ai numeri 6 e 7 dell'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella provincia di Mantova.

Con decreto ministeriale 10 marzo 2006, la retribuzione convenzionale giornaliera, ai fini contributivi ed indennitari dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da valere nella provincia di Mantova per i lavoratori di cui ai numeri 6 e 7 dell'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è determinata in euro 46 con decorrenza 1° gennaio 2006 per un periodo di due anni. Detta retribuzione, per l'anno 2007, sarà comunque adeguata, qualora risultasse inferiore al minimale per la liquidazione delle rendite stabilito, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

06A03021

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle attività produttive 7 dicembre 2005, concernente: «Assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per l'attuazione della misura 2.1. a Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione, prevista dal Programma operativo nazionale "Sviluppo imprenditoriale locale", secondo bando».

Si comunica che il decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 16 dicembre 2005, è stato registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2006, Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 171.

06A03167

Comunicato relativo al decreto 7 aprile 2005, recante «Ripartizione tra gli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica delle risorse derivanti dalla prima applicazione dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione».

Si comunica che il decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2005, è stato registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2006, Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 172.

06A03168

Modifica della denominazione della società «Galvani Fiduciaria S.r.l. - Società di amministrazione fiduciaria e trust», in forma abbreviata «Galvani Fiduciaria S.r.l.», in Bologna.

Con D.D. 16 marzo 2006, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto direttoriale 22 novembre 2001, alla società «Galvani Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Bologna, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 02115851202, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «Galvani Fiduciaria S.r.l. - Società di amministrazione fiduciaria e trust», in forma abbreviata «Galvani Fiduciaria S.r.l.».

06A03111

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ampicillina e Sulbactam Fidica»

Estratto determinazione AIC/N n. 252 del 10 marzo 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FIDICA AMPICILLINA E SULBACTAM, nelle forme e confezioni: «1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3,2 ml; «500 mg + 250 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,6 ml; «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml; «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 50 ml; «2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml; «2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fidica Invest S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in corso Matteotti, 8 - 20121 Milano, Italia, codice fiscale n. 01879840120.

Confezione: «1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3,2 ml - A.I.C. n. 036625010 (in base 10) 12XQML (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a. - 04011 Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principi attivi: Ampicillina sodica 1063, equivalente a Ampicillina 1000 mg; Sulbactam sodico 547 mg, equivalente a Sulbactam 500 mg.

Eccipienti: ogni fiala solvente contiene:

Lidocaina cloridrato 16 mg; Acqua per preparazioni iniettabili 3,2 ml.

Confezione: «500 mg + 250 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile «1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,6 ml - A.I.C. n. 036625022 (in base 10) 12XQMY (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a. - 04011 Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principi attivi: Ampicillina sodica 531,5 mg, equivalente a Ampicillina 500 mg; Sulbactam sodico 273,5 mg, equivalente a Sulbactam 250 mg.

Eccipiente: ogni fiala solvente contiene: Acqua per preparazioni iniettabili 1,6 ml.

Confezione: «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 036625034 (in base 10) 12XQNB (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a. - 04011 Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principi attivi: Ampicillina sodica 1063 mg, equivalente a Ampicillina 1000 mg; Sulbactam sodico 547 mg, equivalente a Sulbactam 500 mg.

Confezione: «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 50 ml - A.I.C. n. 036625046 (in base 10) 12XQNQ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a. - 04011 Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principi attivi: Ampicillina sodica 1063 mg, equivalente a Ampicillina 1000 mg; Sulbactam sodico 547 mg, equivalente a Sulbactam 500 mg.

Confezione: «2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile «1 flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 036625059 (in base 10) 12XQP3 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a. - 04011 Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principio attivo: Ampicillina sodica 2132 mg, equivalente a Ampicillina 2000 mg; Sulbactam sodico 1099 mg, equivalente a Sulbactam 1000 mg.

Confezione: «2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 100 ml - A.I.C. n. 036625061 (in base 10) 12XQP5 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a. - 04011 Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principio attivo: Ampicillina sodica 2132 mg, equivalente a Ampicillina 2000 mg; Sulbactam sodico 1099 mg, equivalente a Sulbactam 1000 mg.

Indicazioni terapeutiche: l'impiego del prodotto è limitato a: infezioni causate da germi divenuti ampicillino-resistenti attraverso la produzione di ß-lattamasi o di infezioni gravi che possano essere causate da germi divenuti ampicillino-resistenti attraverso la produzione di ß-lattamasi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036625010 - «1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3,2 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,04 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,37 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036625022 - « 500 mg + 250 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,6 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,47 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,43 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036625034 - «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,53 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,53 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036625046 - «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 50 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,53 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,53 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036625059 - «2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,64 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,36 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036625061 - «2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 100 ml

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,64 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,36 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezione: A.I.C. n. 036625010 - «1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3,2 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55;

Confezione: A.I.C. n. 036625022 - «500 mg + 250 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,6 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036625010 - «1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3,2 m - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036625022 - «500 mg + 250 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,6 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036625034 - «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile «1 flaconcino da 20 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 036625046 - «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 50 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 036625059 - «2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 036625061 - «2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03095

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Idrocaregest»

Estratto determinazione AIC/N n. 253 del 10 marzo 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IDROCAREGEST, nella forma e confezione: «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml.

Titolare A.I.C.: Finderm Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Alcide De Gasperi, 165/B - 95100 Catania, Italia, codice fiscale n. 03115090874.

Confezione: «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml - A.I.C. n. 035804018 (in base 10) 124NVL (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Special Product's Line S.p.a. - 00040 Pomezia (Roma), Italia, via Campobello, 15, (tutte le fasi).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: 17 Alfa idrossiprogesterone caproato 341 mg pari a mg 250 di progesterene;

eccipienti: alcol benzilico 300 mg; etile oleato quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: minaccia d'aborto, aborto abituale, metrorragie disfunzionali giovanili e climateriche, amenorree primarie e secondarie, protezione della gravidanza in caso di intervento chirurgico, sterilità da insufficienza luteinica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035804018 - «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,71 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,82 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035804018 - «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03096

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Eparina Calcica Union Health»

Estratto determinazione AIC/N n. 254 del 10 marzo 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EPARINA CALCICA UNION HEALTH, nelle forme e confezioni: «5.000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,2 ml; «12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,5 ml; «20.000 U.I./0,8 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,8 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Union Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Roccamandolfi n. 1 - 00156 Roma, Italia, codice fiscale n. 06831491003.

Confezione: «5.000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,2 ml -A.I.C. n. 035385018 (in base 10) 11RVPU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso sottocutaneo.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sirton Pharmaceuticals S.p.a. - 22079 Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre n. 2 (confezionamento, controllo e rilascio dei lotti); Alfa Wassermann S.p.a. - 65020 Alanno (Pescara), contrada S. Emidio s.n. (produzione e confezionamento primario).

Composizione: una siringa preriempita da 0,2 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 5000 U.I.;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,2 ml.

Confezione: «12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 035385020 (in base 10) 11RVPW (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso sottocutaneo.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sirton Pharmaceuticals S.p.a. - 22079 Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre n. 2 (confezionamento, controllo e rilascio dei lotti); Alfa Wassermann S.p.a. - 65020 Alanno (Pescara), contrada S. Emidio s.n. (produzione e confezionamento primario).

Composizione: una siringa preriempita da 0,5 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 12.500 U.I.;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,5 ml.

Confezione: «20.000 U.I./0,8 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,8 ml - A.I.C. n. 035385032 (in base 10) 11RVQ8 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso sottocutaneo.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sirton Pharmaceuticals S.p.a. - 22079 Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre n. 2 (confezionamento, controllo e rilascio dei lotti); Alfa Wassermann S.p.a. - 65020 Alanno (Pescara), contrada S. Emidio s.n. (produzione e confezionamento primario).

Composizione: una siringa preriempita da 0,8 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 20.000 U.I.;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,8 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo al farmaco «ECAFAST» (A.I.C. n. 027429) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035385018 - «5.000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,2 ml;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,85 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,00 euro;

confezione: A.I.C. n. 035385020 - «12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,85 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 17,90 euro;

confezione: A.I.C. n. 035385032 - «20.000 U.I./0,8 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,8 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 17,30 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 28,56 euro.

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035385018 - «5.000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035385020 - «12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035385032 - «20.000 U.I./0,8 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,8 ml - OSP 2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03097

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Paroxetina Allen»

Estratto determinazione AIC/N n. 255 del 10 marzo 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PAROXETINA ALLEN, nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse, «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse e «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Titolare A.I.C.: Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Alessandro Fleming n. 2, c.a.p. 37135, codice fiscale 03334120239.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 035788013 (in base 10) 12457F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Smithkline Beecham Pharmaceuticals - Crawley (UK), Magpie Wood - Manor Royal (tutte le fasi); Glaxo Wellcome Production - Zone.Industrielle du Terras - 53100 Mayenne Francia (tutte le fasi); GlaxoSmithkline Manufacturing S.p.a. - San Polo di Torrile - Parma (Italia), strada provinciale Asolana n. 90 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti); GlaxoSmithkline Manufacturing S.p.a. - Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 20 mg contiene:

principio attivo: paroxetina cloridrato emiidrato 22,8 mg pari a 20 mg di paroxetina;

eccipienti: calcio fosfato dibasico diidrato 317,75 mg; carbossimetilamido sodico (tipo A) 5,95 mg; magnesio stearato 3,5 mg; film di rivestimento: ipromellosa 4,2 mg; titanio diossido (E 171) 2,2 mg; polietilenglicole 400 0,6 mg; polisorbato 80 (E 433) 0,1 mg.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 035788025 (in base 10) 12457T (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Smithkline Beecham Pharmaceuticals - Crawley (UK), Magpie Wood - Manor Royal (tutte le fasi); Glaxo Wellcome Production - Zone.Industrielle du Terras - 53100 Mayenne Francia (tutte le fasi); GlaxoSmithkline Manufacturing S.p.a. - San Polo di Torrile - Parma (Italia), strada provinciale Asolana n. 90 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti); GlaxoSmithkline Manufacturing S.p.a. - Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 20 mg contiene:

principio attivo: paroxetina cloridrato emiidrato 22,8 mg pari a 20 mg di paroxetina;

eccipienti: calcio fosfato dibasico diidrato 317,75 mg; carbossimetilamido sodico (tipo A) 5,95 mg; magnesio stearato 3,5 mg; film di rivestimento: ipromellosa 4,2 mg; titanio diossido (E 171) 2,2 mg; polietilenglicole 400 0,6 mg; polisorbato 80 (E 433) 0,1 mg.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse - A.I.C. n. 035788037 (in base 10) 124585 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Smithkline Beecham Pharmaceuticals - Crawley (UK), Magpie Wood - Manor Royal (tutte le fasi); Glaxo Wellcome Production , Zone.Industrielle du Terras - 53100 Mayenne Francia (tutte le fasi); GlaxoSmithkline Manufacturing S.p.a. - San Polo di Torrile - Parma (Italia), strada provinciale Asolana n. 90 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti); GlaxoSmithkine Manufacturing S.p.a. - Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 20 mg contiene:

principio attivo: Paroxetina cloridrato emiidrato 22,8 mg pari a 20 mg di paroxetina;

eccipienti: calcio fosfato dibasico diidrato 317,75 mg; carbossimetilamido sodico (tipo A) 5,95 mg; magnesio stearato 3,5 mg; film di rivestimento: ipromellosa 4,2 mg; titanio diossido (E 171) 2,2 mg; polietilenglicole 400 0,6 mg; polisorbato 80 (E 433) 0,1 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di: episodio di depressione maggiore; disturbo ossessivo compulsivo; disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia; disturbo d'ansia sociale/fobia sociale; disturbo d'ansia generalizzata; disturbo da stress post-traumatico.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 027963, relativo al farmaco «SEROXAT» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035788013 «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,33 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,80 euro;

confezione: A.I.C. n. 035788025 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,51 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,00 euro;

confezione: A.I.C. n. 035788037 «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035788013 «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035788025 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035788037 «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03098

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansoprazolo Teva»

Estratto determinazione n. 206 del 14 marzo 2006

Medicinale: LANSOPRAZOLO TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Confezioni:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036920027/M (in base 10) 136QQV (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036920041/M (in base 10) 136QR9 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036920078/M (in base 10) 136QSG (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036920080/M (in base 10) 136QSJ (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036920130/M (in base 10) 136QU2 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036920155/M (in base 10) 136QUV (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036920181/M (in base 10) 136QVP (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 98X1 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036920193/M (in base 10) 136QW1 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 49 capsule in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 036920229/M (in base 10) 136QX5 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 49 capsule in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 036920229/M (in base 10) 136QX5 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 036920231/M (in base 10) 136QX7 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 49 capsule in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 036920243/M (in base 10) 136QXM (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 036920256/M (in base 10) 136QY0 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 036920268/M (in base 10) 136QYD (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 036920270/M (in base 10) 136QYG (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 036920282/M (in base 10) 136QYU (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 036920294/M (in base 10) 136QZ6 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 036920306/M (in base 10) 136QZL (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 036920318/M (in base 10) 136QZY (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister opa/al/pvc - A.I.C. n. 036920320/M (in base 10) 136R00 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Composizione: una capsula gastroresistente da 15 e 30 mg contiene:

principio attivo: 15 mg o 30 mg di lansoprazolo;

eccipienti: zucchero sfere (saccarosio, e amido di mais), povidone, sodio fosfato di basico diidrato, sodio laurilsolfato, acido metacrilico, etile, acrilatocopolimero (1:1) - dispersione 30%, talco, macrogol, titanio diossido (E171), polisorbato 80.

Guscio della capsula:

corpo: gelatina, titanio diossido (E171);

cappuccio: gelatina, ossido di ferro rosso (solo 15 mg) (E172), titanio diossido (E171).

Produzione e confezionamento:

KRKA d.d. Novo Mesto Smarjeska cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia;

Millmount Healthcare Ltd Trim Road Navan Co Meath Irlanda;

Pharmaten Pharmaceutical Industry 6, Dervenakion Str. 15351 Pallini Attikis (Grecia);

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke Allee 1, Barleben Germany.

Confezionamento: Hexal A/S Kanalholmen 8-12 2650 Hvidovre Danimarca.

Controllo:

Millmount Healthcare Ltd Trim Road Navan Co Meath Irlanda;

Pharmaten Pharmaceutical Industry 6, Dervenakion Str. 15351 Pallini Attikis (Grecia);

KRKA d.d. Novo Mesto Smarjeska cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia.

Rilascio dei lotti:

Millmount Healthcare Ltd Trim Road Navan Co Meath Irlanda;

Pharmaten Pharmaceutical Industry 6, Dervenakion Str. 15351 Pallini Attikis (Grecia);

KRKA d.d. Novo Mesto Smarjeska cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia;

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke Allee 1, Barleben Germany;

Hexal A/S Kanalholmen 8-12 2650 Hvidovre Danimarca.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di ulcere duodenali o gastriche, confermate mediante esame endoscopico o radiografico;

trattamento dell'esofagite da reflusso;

profilassi a lungo termine di esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger-Ellison.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036920027/M (in base 10) 136QQV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A NOTA 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) : 4,50 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,43 euro.

Confezione: 30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036920130/M (in base 10) 136QU2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A NOTA 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,11 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,39 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03099

Comunicato di rettifica relativo alla determinazione del 25 gennaio 2006, concernente la classificazione dell'ossigeno terapeutico.

Con riferimento alla determinazione del 25 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1º febbraio 2006 - serie generale n. 26, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto:

ossigeno gassoso:

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,20 euro mm3;

ossigeno liquido:

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,20 euro mm3;

leggasi:

ossigeno gassoso:

classe di rimborsabilità: A NOTA 58;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,20 euro mm3;

ossigeno liquido:

classe di rimborsabilità: A NOTA 58;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,20 euro mm3;

all'art. 3 dove è scritto: prescrizione dell'ossigeno liquido soggetta a diagnosi e piano terapeutico ed inserimento dell'ossigeno liquido e gassoso nell'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 PHT. Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

leggasi:

inserimento dell'ossigeno nell'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 PHT. Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

06A03100

BANCA D'ITALIA

Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura

AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2006

SEZIONE I

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

A2. Soggetti tenuti alla rilevazione

La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attività sono esonerati dall'invio della segnalazione. Sono altresì esonerate dall'invio della segnalazione le società costituite ai sensi della legge 130/99 per la cartolarizzazione dei crediti.

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, il quale vi includerà anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato. Nel caso di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di un nuovo intermediario bancario o finanziario, la segnalazione va prodotta da parte di quest'ultimo con riferimento all'operatività complessiva dei soggetti interessati dalla fusione.

Lo schema di segnalazione è unico; pertanto, a prescindere dall'operatività tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate.

A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

a) 1° gennaio - 31 marzo;
b) 1° aprile - 30 giugno;
c) 1° luglio - 30 settembre;
d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla data di scadenza del trimestre di riferimento.

A4. Modalità di inoltro

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico o tramite la Rete Nazionale Interbancaria, secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO

Le operazioni creditizie oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie: apertura di credito in conto corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; crediti personali; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; crediti finalizzati e revolving; operazioni di *factoring*; operazioni di *leasing*; mutui; altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalità[1]:

Cat. 1. Apertura di credito in c/c

Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e ss. del c.c., si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.

Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati.

Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per "altri intermediari vigilati" si intendono le imprese di investimento, le società e gli enti di assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 cod. civ. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti nei confronti delle famiglie di consumatori (cfr punto B3) che:

(a) siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari;
(b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura un rapporto diretto tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una volta ottenuti i fondi, potrà disporne per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità.

1 I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c.

È richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18 mesi.

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi, fino a un importo di 50.000 euro.

In particolare, per questa categoria si stabilisce una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.

È richiesta separata evidenza delle operazioni di credito *revolving* e dei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito (infra Cat. 4b).

Si definisce operazione di credito revolving la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito.

Cat. 5. Factoring

Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della riscossione.

Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale di acquisto per l'utilizzatore.

Cat. 7. Mutui

Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti che:

(a) abbiano durata superiore a cinque anni;
(b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
(c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile.

Il tasso variabile è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove sia previsto contrattualmente un periodo, pari almeno ai due terzi della durata complessiva, in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori", nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria "altri finanziamenti a medio-lungo termine" (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine

Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, etc.).

La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie di consumatori" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

È richiesta separata evidenza dei *prestiti contro cessione del quinto dello stipendio* e di quelli assimilabili, concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180 del 1950[2]. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

Si considerano assimilabili i finanziamenti che:

- *prevedono l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro (ad esempio, mandato, delegazione) di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore;*
- *hanno durata compresa tra 18 mesi e 10 anni. Nei casi in cui il finanziamento sia effettuato nei confronti di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato, la durata del finanziamento non può superare la scadenza del contratto d'impiego;*
- *hanno ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute;*
- *sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'azienda;*
- *sono assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle previste nel DPR 180/50 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego).*

○ ○ ○

[2] Al riguardo si vedano i provvedimenti legislativi che hanno esteso la normativa ai dipendenti e pensionati privati (legge 311/2004 art. 1 comma 137 e legge 80/2005).

I *prefinanziamenti*, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero già deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat. 1 o Cat. 8 nel caso dei prefinanziamenti su mutui).

Le *dilazioni di pagamento* i cui termini non siano già previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito.

Le operazioni in pool, *cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.*

B2. Operazioni escluse

Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni[3]:

1) *Operazioni con non residenti.*
Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti" va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana.

2) *Operazioni in valuta.*
Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'EURO.
Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'EURO con una determinata valuta o con un paniere di valute.

3) *Posizioni classificate a sofferenza.*
Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.

4) *Crediti ristrutturati.*
Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni similari).
.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.

5) *Operazioni a tasso agevolato.*
Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario.

6) *Operazioni a tassi promozionali e convenzionati.*
Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a "tasso zero" e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.

Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore:

a) ai dipendenti della banca o dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza;

3 Ai fini della definizione delle voci 1, 2, 3 e 4, per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare riferimento, per le banche, al "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" (Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8.2.1989) e, per gli intermediari finanziari, al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5.8.1996).

b) ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto a).

In particolare, sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtù di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonché di tassi superiori fino a un punto percentuale sempre che il tasso stesso non superi il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine praticato dall'intermediario concedente.
Nel caso di operazioni che, sino a un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati è determinata dalla misura del tasso risultante.

7) *Finanziamenti revocati.*

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.

8) *Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*

9) *Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento.*

10) *Finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. "finanziamenti di marca") concessi a tassi di favore da parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura.*

11) *Operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza.*

12) *Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.*

13) *Crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite tra le parti o fissate per legge.*

B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie di consumatori" e le "unità produttive private", secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria "famiglie di consumatori" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;

Fanno parte delle "unità produttive private" le società del Settore 004, distinte in imprese private (Sottosettore 052), quasi società non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049) e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Società finanziarie (Settore 023);
- le Società non finanziarie - Settore 004 - Sottosettori 045 e 047;
- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);
- il Resto del mondo (Settore 007);
- le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1.

Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.

Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne, direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace (cd. accordato operativo). Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti)[4].

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di *factoring* su crediti acquistati a titolo definitivo[5] deve essere considerato l'importo erogato).

Con riferimento alle operazioni di leasing *la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. "maxicanone" e/o di eventuali anticipi.*

Nelle operazioni di credito revolving e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio "carte aziendali"), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.

Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato.

In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

4 Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordato operativo, la classe di importo resta determinata secondo l'ammontare originariamente determinato.

5 Per "crediti acquistati a titolo definitivo" si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni:

1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
3) media aritmetica semplice della percentuale della commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalità indicate al punto C5, nei casi in cui essa è stata effettivamente applicata;
4) numero di rapporti sui quali è stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto.

Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalità definite nella Sezione II.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito *revolving e factoring*), tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti).
   Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi sbf, sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi in cui manchi un preesistente affidamento per calcolare il numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti

b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.

I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del finanziamento.

C3. Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito *revolving e factoring*)

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{INTERESSI \times 36.500}{NUMERI\ DEBITORI} + \frac{ONERI \times 100}{ACCORDATO}$$

dove:
- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso[6]; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale";
- gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;
- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.

b) Altre categorie di operazioni

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell' 8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

dove:

i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
K è il numero d'ordine di un "prestito";
K' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
A_k è l'importo del "prestito" numero K;
$A'_{k'}$ è l'importo della "rata di rimborso" numero K';
m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;
$t_{k'}$ è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

6 I giorni strettamente necessari sono computati considerando quelli minimi per la ricezione degli effetti dall'eventuale corrispondente che cura l'incasso.

Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).

C4. Trattamento degli oneri e delle spese

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di "istruttoria cedente");
2) le spese di chiusura della pratica (per il *leasing* le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale");

   Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;

   Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.

   Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

   Si considerano non connessi con l'operazione, con riferimento al Factoring e al Leasing, i compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria.

Sono esclusi:

a) le imposte e tasse;

b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario:

- il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; spese custodia pegno; nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
- le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di *leasing*, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);
- gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);

c) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.

In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l'onere applicato a titolo di penalizzazione può essere escluso dal calcolo del tasso. Ai fini dell'esclusione si richiede che gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità all'entità di tale penalizzazione nell'avviso e nei fogli informativi redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l'obbligo di pubblicizzare "ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela". In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela può essere escluso dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati.

C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto

La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.

Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione rientrante nelle Categorie 1, 2 e 5, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

Tale commissione è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno "scoperto di conto". Pertanto, analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento andranno incluse nel calcolo del TEG.

In occasione di passaggi a debito di conti non affidati la commissione non è oggetto di rilevazione purché gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità della sua entità nell'avviso e nei fogli informativi redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l'obbligo di pubblicizzare "ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela". In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela può essere escluso solo se applicato in misura non superiore a quello della commissione generalmente prevista per i conti affidati.

Allegato 1

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE
AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

CATEGORIA OPERAZIONI		CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro)					
		0-5.000	**>5.000-15.000**	**>15.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**> 100.000**
1-a	apertura di credito in c/c con garanzia	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1-b	apertura di credito in c/c senza garanzia	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
		0-5.000	**>5.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**	**---**
2	finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**-**
		0-1.500	**>1.500-5.000**	**>5.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**> 100.000**
3-a	crediti personali con durata fino a 18 mesi	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
3-b	crediti personali con durata oltre 18 mesi	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
		0-1.500	**>1.500-5.000**	**>5.000-25.000**	**>25.000-50.000**		
4-a	credito finalizzato	**X**	**X**	**X**	**X**	**---**	**---**
		0-1.500	**>1.500-5.000**	**>5.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**> 100.000**
4-b	credito *revolving* e utilizzo carte di credito	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
		0-50.000	**>50.000-100.000**	**>100.000**	**---**	**---**	**---**
5	factoring	**X**	**X**	**X**	**-**	**-**	**-**
		0-5.000	**>5.000-15.000**	**>15.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**> 100.000**
6	leasing	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
		0-25.000	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**>100.000**	**---**	**---**
7-a	Mutui a tasso fisso	**X**	**X**	**X**	**X**	**-**	**-**
7-b	Mutui a tasso variabile	**X**	**X**	**X**	**X**	**-**	**-**
		0-1.500	**>1.500-5.000**	**>5.000-25.000**	**>25.000-50.000**	**>50.000-100.000**	**> 100.000**
8-a	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
8-b	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
8-c	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
8-d	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
8-e	altri finanziamenti: prestiti contro cessione del quinto dello stipendio	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

SEZIONE II

MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

1) Premessa.

Le segnalazioni debbono essere trasmesse su supporto magnetico ed indirizzate al Servizio Informazioni Sistema Creditizio; le banche possono trasmettere i dati anche attraverso la Rete Nazionale Interbancaria. Per quanto non diversamente disciplinato, le istituzioni segnalanti devono fare riferimento alla circolare n. 154 del 22.11.91 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi) emanata dal Servizio Informazioni Sistema Creditizio, nei capitoli relativi alle modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni, alle comunicazioni di errori e/o anomalie sui dati, alle segnalazioni di rettifica.

2) Dominio dei campi "CODICE APPLICAZIONE" e "TIPBAINF".

Nella compilazione del record di "testa" (ANABI) e del record di "coda" (CODBI) nel campo "CODICE APPLICAZIONE" deve essere indicato il valore "426".

Il campo "TIPBAINF" (base informativa) del record "identificativo movimento" (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice "7" (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura).

3) Modalità di segnalazione dei dati.

I tassi e la percentuale della commissione di massimo scoperto vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unità.

La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole istituzioni non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce "segnalazione negativa" (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo.

4) Sistema delle codifiche.

<u>a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2).</u>

L'informazione è richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:

69 - fino a 1.500 euro
97 - fino a 5.000 euro
98 - fino a 25.000 euro
88 - fino a 50.000 euro
40 - da oltre 1.500 euro fino a 5.000 euro
42 - da oltre 5.000 euro fino a 15.000 euro
43 - da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro
44 - da oltre 15.000 euro fino a 25.000 euro
45 - da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro
76 - da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro
77 - oltre 100.000 euro

b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).

Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:

13 tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
14 numero rapporti su cui è stata calcolato il tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
15 percentuale commissione di massimo scoperto;
16 numero rapporti su cui è stata calcolata la percentuale della commissione di massimo scoperto.

c) durata (prevista nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 2).

Identifica il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione del rapporto e la sua prevista scadenza. I valori previsti sono:

1 a breve = fino a 18 mesi
2 a medio e a lungo termine = oltre 18 mesi
3 imprecisabile o irrilevante

d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 1).

Queste informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente "1" per entrambe le informazioni.

5) Schemi di segnalazione.

Gli schemi di segnalazione sono riportati nell'allegato 2.

6) Raccordo con le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari finanziari.

Nell'allegato 3 è riportato il raccordo tra le segnalazioni statistiche di vigilanza e quelle ai fini della legge sull'usura. Il raccordo fornito ha carattere indicativo.

Allegato 2

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

schemi di segnalazione

FORMA TECNICA	voce	sottov.	durata	controparte				classc importo	tipo importo	period.
				res		non res.				
				euro	valuta	euro	valuta			
apertura di credito in c/c:	31400									
- con garanzia		02	3	x	-	-	-	X	X	T
- senza garanzia		04	3	x	-	-	-	X	X	T
finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	31405	00	3	x	-	-	-	X	X	T
crediti personali (1)	31410	02	1-2	x	-	-	-	X	X	T
credito finalizzato	31415									
- acquisto rateale di beni (1)		03	3	x	-	-	-	X	X	T
- credito *revolving* e utilizzo carte di credito		04	3	x	-	-	-	X	X	T
factoring	31420	00	3	x	-	-	-	X	X	T
					-	-	-			
leasing	31425	00	3	x	-	-	-	X	X	T
mutui:	31430									
- a tasso fisso (1)		03	2	x	-	-	-	X	X	T
- a tasso variabile (1)		05	2	x	-	-	-	X	X	T
altri finanziamenti:	31435									
- unità produttive private		05	1-2	x	-	-	-	X	X	T
- famiglie di consumatori:										
- prestiti contro cessione del quinto dello stipendio		10	3	x	-	-	-	X	X	T
- altri		17	1-2	x	-	-	-	X	X	T
Segnalazione negativa (da compilare unicamente se tutte le voci da 31400 a 31435 presentano importi nulli. In tal caso va convenzionalmente indicato il valore "1")	31440	00	3	x	-	-	-	-	-	T

(1) Voce valida a partire dalla segnalazione riferita al 2° trimestre 2006.

Legenda
"x" informazione richiesta
"-" informazione non richiesta

N.B. - I TASSI E LA PERCENTUALE DI MASSIMO SCOPERTO VANNO SEGNALATI IN PERCENTUALE CON TRE CIFRE DECIMALI, SENZA INDICAZIONE DELLA VIRGOLA (ES. 10 % = 10000);
- IL NUMERO DEI RAPPORTI VA SEGNALATO IN UNITA'.

Allegato 3.1

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DI MATRICE DEI CONTI (CIRC. B.I. N. 49)

USURA		MATRICE	
VOCE	DIZIONE	VOCE	DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C	1115	CONTI CORRENTI ATTIVI CON CLIENTELA ORDINARIA
		06	- AGRARI
		18	- ALTRI
		al netto	
		2441 00	CONTI CORRENTI ATTIVI - UTILIZZO LINEE DI CREDITO S.B.F.
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	1119	FINANZIAMENTI A CLIENTELA PER ANTICIPI
		02	- SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF
		10	- ALL'ESPORTAZIONE
		16	- ALL'IMPORTAZIONE
		2341	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA'
		20	- PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA - COMMERCIALE
		1161	CESSIONI DI CREDITO
		04	PRO SOLVENDO - DA CLIENTELA ORDINARIA
		12	PRO-SOLUTO - CON DEBITORE CLIENTELA ORDINARIA
		2441 00	CONTI CORRENTI ATTIVI - UTILIZZO LINEE DI CREDITO SBF
31410	CREDITI PERSONALI	1131	ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C
		08	- PRESTITI PERSONALI
31415	CREDITO FINALIZZATO E CREDITO *REVOLVING* E UTILIZZO CARTE DI CREDITO	2457	CREDITO AL CONSUMO: FINANZIAMENTI FINALIZZATI
		02	BENI DUREVOLI
		06	MEZZI DI TRASPORTO
		10	ALTRI
		20	CREDITO AL CONSUMO: FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI (quota parte relativa al credito revolving)
		1131 04	UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO
31420	FACTORING	1151	OPERAZIONI DI FACTORING
		02	ANTICIPI PER CREDITI FUTURI
		06	ANTICIPI - ALTRI
		10	CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE
31425	LEASING	2461	CREDITI IMPLICITI NEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO
		04	- PARTITE INCAGLIATE
		06	- ALTRI CREDITI
		2471 04	CANONI SCADUTI - QUOTA CAPITALE
		al netto	
		2471 12	CREDITI SCADUTI RELATIVI A CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - CLIENTELA ORDINARIA - PARTITE INCAGLIATE
31430	MUTUI	1123 02	MUTUI A CLIENTELA ORDINARIA (quota parte assistita da garanzia ipotecaria con durata superiore a 5 anni)
31435	ALTRI FINANZIAMENTI (SOVVENZIONI NON REGOLATE IN C/C - SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO, ECC.)	1107 02	ANTICIPAZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C
		1131	ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C
		16	- SOVVENZIONI PER LA COSTITUZ. DEPOSITI OBBLIGATORI
		24	- SOVVENZIONI DIVERSE
		1123 02	MUTUI A CLIENTELA ORDINARIA (quota parte non assistita da garanzia ipotecaria con durata non superiore a 5 anni)
		1139 00	PRESTITI SU PEGNO
		1143 00	PRESTITI C/CESSIONE DI STIPENDIO
		2341	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA'
		30	- FINANZIARIO - DIRETTO
		38	- FINANZIARIO - ALTRO
		40	- AGRARIO
		42	- ARTIGIANO
		58	- ALTRO

Allegato 3.2

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA (CIRC. B.I. N. 217)

SEGNALAZIONI USURA		SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	
VOCE	DIZIONE	VOCE	DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C		
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	46025 08	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI (quota parte riconducibile allo sconto di portafoglio commerciale)
31410	CREDITI PERSONALI	46292 18	CREDITO AL CONSUMO - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI
		46025 08	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI (quota riferibile al credito personale)
		46014 06	Credito immobiliare – altri (finanziamenti destinati al conseguimento di liquidità)
31415	CREDITO FINALIZZATO E CREDITO *REVOLVING* E UTILIZZO CARTE DI CREDITO	46018 02	Crediti per emissione o gestione di carte di credito - con rimborso in unica soluzione
		46018 06	Crediti per emissione o gestione di carte di credito – con rimborso rateale
		46292 02	Credito al consumo - Finanziamenti finalizzati
		46292 06	Credito al consumo - Finanziamenti finalizzati
		46292 10	Credito al consumo - Finanziamenti finalizzati
31420	FACTORING	46010 14	Anticipi su crediti futuri
		46530 00 al netto della voce 46010 14	Anticipi per acquisto di crediti
31425	LEASING	46016 02	Crediti impliciti per contratti attivi
		46016 06	Crediti impliciti per contratti non attivi
		46016 10	Crediti per canoni scaduti
31430	MUTUI	46014 02	Credito immobiliare - Acquisto di beni immobili
		46014 06	Credito immobiliare – altri (finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile, per la quota avente durata >5 anni)
31435	ALTRI FINANZIAMENTI (sconto di portafoglio finanziario, ecc.)	46025 08	Altri finanziamenti (ad eccezione delle operazioni ricomprese in altre categorie)
		46292 14	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio

06A03103

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento

Si rende noto che, con decreto segretariale n. 5 in data 14 marzo 2006, è stata corretta la tav. n. 4 del «Piano per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento», ai sensi dell'art. 6, dell'allegato 1 alla delibera del Comitato istituzionale n. 2 del 3 marzo 2004.

L'aggiornamento, che costituisce variante al Piano, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Udine e al comune di San Daniele del Friuli per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la provincia di Udine.

06A03163

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta Oreficeria Flavia di Fantoma Cesare & C. S.a.s., via Revoltella, 34 - Trieste, già assegnataria del marchio di identificazione 38TS, ha cessato in data 29 dicembre 2005 la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, che ha provveduto alla loro deformazione.

06A03069

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MESSINA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, sono decadute dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione delle imprese medesime sono stati ritirati e deformati ad eccezione di un punzone con incavo contraddistinto dal numero 42ME per il quale l'impresa assegnataria ha presentato denuncia di smarrimento.

Ragione sociale	Sede	Marchio
Burrascano Fortunato	Messina	52ME
Marangi Argenterie s.r.l.	Messina	28ME
Gugliandolo Andrea	Scaletta Zanclea	31ME
Nasisi Giuseppe	Messina	36ME
Giglio Giuseppe	Giardini Naxos	37ME
Taviano Antonino	Messina	42ME
«Oretria» di Di Nuzzo Maria	Messina	49ME
«Liò Gioielli» di Minutoli Letterio	Messina	50ME
«Keros» s.a.s. di Gigi Sansone e C.	Messina	54ME
Carnevale Giacomo	Messina	56ME
Correnti Alfredo	Messina	60ME
«Chiara Gioielli» di Cannata Chiara	Giardini Naxos	66ME

06A03073

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601074/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00